

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2014

in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Nel marzo 2003 la Commissione ha avviato un processo inteso a stabilire e a valutare l'impatto delle barriere che ostacolano la realizzazione del mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Il 18 dicembre 2007 ha adottato il Libro bianco sull'integrazione dei mercati UE del credito ipotecario, nel quale ha annunciato l'intento di valutare l'impatto — tra l'altro — delle opzioni politiche per l'informativa precontrattuale, le banche dati relative ai crediti, il merito di credito, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e la consulenza sui contratti di credito. La Commissione ha costituito un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti (Expert Group on Credit Histories), incaricato di assisterla nella preparazione di misure intese a migliorare l'accessibilità, la comparabilità e la completezza dei dati sui crediti. Sono inoltre stati avviati studi sul ruolo e l'attività

degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che erogano contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.

(2) A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente in tale spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere e per realizzare un mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Tra le legislazioni dei vari Stati membri relative alle norme di comportamento nell'attività di erogazione di crediti per beni immobili residenziali e tra i sistemi di regolamentazione e vigilanza degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali esistono differenze sostanziali. Tali differenze creano ostacoli che limitano il livello dell'attività transfrontaliera sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda, riducendo così la concorrenza e le possibilità di scelta sul mercato, facendo aumentare il costo dell'erogazione di crediti a carico dei prestatori e addirittura impedendo loro di esercitare tale attività.

(3) La crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. Molti consumatori hanno perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari si sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: ciò ha portato all'aumento degli inadempimenti e delle vendite forzate. Di conseguenza il G20 ha incaricato il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) di fissare principi in materia di requisiti validi per la sottoscrizione in relazione a beni immobili residenziali. Anche se durante la crisi finanziaria alcuni dei maggiori problemi si sono verificati fuori dall'Unione, i consumatori nell'Unione accusano un considerevole livello di indebitamento, in gran parte concentrato su crediti concernenti beni immobili residenziali. È pertanto opportuno assicurare che il quadro regolamentare dell'Unione in questo settore sia solido, coerente con i principi internazionali e ricorra opportunamente alla

⁽¹⁾ GU C 240 del 18.8.2011, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 318 del 29.10.2011, pag. 133.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 gennaio 2014.

gamma di strumenti disponibili, tra cui i rapporti prestito/valore, prestito/reddito, debito/reddito e simili, vale a dire livelli minimi al di sotto dei quali un credito non sarebbe considerato accettabile o altre misure di compensazione per le situazioni in cui i rischi sottostanti sono più elevati per i consumatori oppure laddove queste misure siano necessarie per evitare il sovraindebitamento delle famiglie. Dati i problemi portati alla luce dalla crisi finanziaria e al fine di garantire un mercato interno efficiente e competitivo che contribuisca alla stabilità finanziaria, la Commissione ha proposto, nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», misure in merito ai contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali, compreso un quadro di riferimento affidabile sull'intermediazione creditizia, nell'ottica della creazione di mercati responsabili e affidabili per il futuro e del ripristino della fiducia dei consumatori. La Commissione ha ribadito l'impegno per un mercato interno efficiente e competitivo nella comunicazione del 13 aprile 2011 dal titolo «L'Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia».

- (4) Sono stati individuati diversi problemi nei mercati del credito ipotecario all'interno dell'Unione legati al comportamento irresponsabile nella concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per comportamenti irresponsabili da parte degli operatori del mercato, fra cui gli intermediari del credito e gli enti non creditizi. Alcuni problemi hanno riguardato i crediti denominati in una valuta estera contratti dai consumatori in tale valuta al fine di beneficiare del tasso debitore offerto, ma senza un'adeguata informazione o comprensione in ordine al rischio di cambio connesso. Si tratta di problemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria. Altri problemi riguardano regimi inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito e gli enti non creditizi che erogano crediti per beni immobili residenziali. I problemi individuati possono avere effetti a cascata significativi sul piano macroeconomico, danneggiare i consumatori, fungere da barriera economica o giuridica alle attività transfrontaliere e creare condizioni diseguali per gli operatori del mercato.
- (5) Al fine di agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi ai beni immobili e al fine di garantire che i consumatori interessati a tali contratti possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile, è necessario definire un quadro giuridico dell'Unione adeguatamente armonizzato in diversi settori, tenendo conto delle differenze nei contratti di credito derivanti in particolare da differenze nei mercati nazionali e regionali dei beni immobili.
- (6) La presente direttiva dovrebbe pertanto realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a beni immobili, promuovendo sostenibilità nell'erogazione e assunzione dei

prestiti e l'inclusione finanziaria e garantendo dunque ai consumatori un elevato livello di protezione.

- (7) Per creare un autentico mercato interno, con un livello elevato ed equivalente di protezione dei consumatori, la presente direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del TAEG. Tuttavia, tenendo conto della specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili e delle differenze nell'evoluzione e nelle condizioni del mercato negli Stati membri, soprattutto in ordine alla struttura e agli operatori del mercato, alle categorie dei prodotti disponibili e alle procedure per la concessione del credito, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva nei settori non espressamente oggetto di piena armonizzazione. Tale approccio mirato è necessario per evitare di incidere negativamente sul livello di protezione dei consumatori in relazione ai contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio essere autorizzati a mantenere o adottare disposizioni più rigorose in ordine ai requisiti di conoscenza e competenza del personale e alle informazioni per la compilazione del PIES.
- (8) La presente direttiva dovrebbe migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ravvicinando le legislazioni degli Stati membri e definendo standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito, nonché la promozione di buone pratiche. La definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di crediti implica necessariamente l'introduzione di alcune disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali.
- (9) Per i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. In particolare, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità dei contratti di credito, il diritto patrimoniale, la registrazione fondiaria, l'informativa contrattuale e, ove non disciplinate nella presente direttiva, le questioni post-contrattuali. Gli Stati membri possono disporre che il perito o la società che esegue la perizia o i notai possano essere scelti di comune accordo tra le parti. Considerate le differenze nelle procedure di acquisto e di vendita dei beni immobili residenziali che sussistono negli Stati membri vi è la possibilità che i creditori o gli intermediari del credito tentino di ricevere anticipi di pagamento dai consumatori con l'intesa che tali anticipi possano contribuire a garantire la conclusione del contratto di credito ovvero l'acquisto o la vendita di un bene immobile, e che tali pratiche siano oggetto di abuso in particolare laddove i consumatori non siano al corrente dei requisiti e delle pratiche usuali nello Stato membro interessato. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di imporre limiti a tali pagamenti.

- (10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il creditore o l'intermediario del credito sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di limitare, conformemente al diritto dell'Unione, il ruolo del creditore o dell'intermediario del credito ai sensi della direttiva stessa alle sole persone giuridiche o a talune tipologie di persone giuridiche.
- (11) Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire che le imprese e le organizzazioni possano pattuire accordi diversi.
- (12) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nell'ambito delle attività commerciali o professionali della persona e parzialmente ne restino al di fuori e lo scopo commerciale o professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore.
- (13) Sebbene disciplini contratti di credito che si riferiscono unicamente o principalmente a beni immobili residenziali la presente direttiva non osta a che gli Stati membri estendano le misure adottate in conformità della stessa per proteggere i consumatori con riguardo a contratti di credito relativi ad altre forme di beni immobili, o disciplinino altrimenti tali contratti di credito.
- (14) Le definizioni stabilite nella presente direttiva circoscrivono l'ambito dell'armonizzazione. L'obbligo degli Stati membri di recepire la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. Per esempio, l'obbligo per gli Stati membri di recepire la presente direttiva è limitato ai contratti di credito conclusi con i consumatori, vale a dire persone fisiche che, nelle operazioni disciplinate dalla presente direttiva, agiscono al di fuori della loro attività commerciale o professionale. Analogamente gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire le disposizioni della presente direttiva che disciplinano l'attività di persone operanti in qualità di intermediario del credito quale definita dalla direttiva stessa. La presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva l'applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell'Unione, della presente direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa. Inoltre le definizioni stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare agli Stati membri la possibilità di adottare sottodefinitioni ai sensi della legislazione nazionale a fini specifici, purché compatibili con le definizioni stabilite nella presente direttiva. Ad esempio gli Stati membri dovrebbero poter stabilire ai sensi della legislazione nazionale sottocategorie di intermediari del credito non identificati nella presente direttiva, laddove necessarie a livello nazionale per diversificare requisiti in termini di conoscenze e competenze che devono essere soddisfatti dai vari intermediari del credito.
- (15) L'obiettivo della presente direttiva è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l'acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un bene immobile residenziale.
- (16) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a quei contratti di credito in cui il creditore versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile residenziale e il cui obiettivo primario è quello di facilitare il consumo, ad esempio di prodotti basati su prestito vitalizio ipotecario (equity release) o di altri prodotti specializzati equivalenti. Tali contratti di credito hanno caratteristiche specifiche che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La valutazione del merito di credito del debitore, ad esempio, non è pertinente, in quanto i pagamenti sono effettuati dal creditore al debitore piuttosto che al contrario. Tale operazione richiederebbe, tra l'altro, informazioni precontrattuali sostanzialmente diverse. Inoltre, altri prodotti quali ad esempio le home reversion (vendita della nuda proprietà), che hanno funzioni comparabili ai reverse mortgage o ai lifetime mortgage (prestiti vitalizi ipotecari), non implicano l'erogazione del credito, e quindi resterebbero fuori dall'ambito d'applicazione della presente direttiva.
- (17) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di contratto di credito di nicchia, specificamente elencati, che sono diversi per natura e rischi dai crediti ipotecari standard e richiedono pertanto un approccio ad hoc, in particolare i contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge e determinati tipi di contratti di credito in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ⁽¹⁾. È opportuno consentire agli Stati membri, a determinate condizioni, di escludere certi contratti di credito, ad esempio quelli concessi a un pubblico ristretto a condizioni vantaggiose o quelli erogati

(¹) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

dalle cooperative di credito, purché sussistano adeguati meccanismi alternativi volti ad assicurare che gli obiettivi programmatici in ordine a stabilità finanziaria e mercato interno siano raggiunti senza impedire l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito. I contratti di credito in cui il bene immobile non è destinato ad essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza sulla base di un contratto di locazione, comportano rischi e caratteristiche che li distinguono dai contratti di credito standard e pertanto possono richiedere un quadro più specifico. Gli Stati membri dovrebbero pertanto potere escludere tali contratti di credito dalla direttiva qualora sussista un quadro nazionale adeguato al riguardo.

- (18) I contratti di credito non garantiti il cui obiettivo sia il restauro di un bene immobile residenziale per un ammontare del credito superiore a 75 000 EUR dovrebbero ricadere nell'ambito della direttiva 2008/48/CE al fine di assicurare a quei consumatori un livello di protezione equivalente ed evitare ogni lacuna regolamentare tra tale direttiva e la presente direttiva. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/48/CE.
- (19) Per ragioni di certezza del diritto, il quadro giuridico dell'Unione in materia di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali dovrebbe essere coerente con gli altri atti dell'Unione e complementare ad essi, in particolare nei settori della protezione dei consumatori e della vigilanza prudenziale. Alcune definizioni essenziali quali «consumatore», e «supporto durevole», nonché concetti chiave usati nelle informazioni di base per designare le caratteristiche finanziarie dei crediti, compresi l'importo totale che il consumatore deve pagare e il tasso debitore dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti nella direttiva 2008/48/CE, in modo che la medesima terminologia si riferisca alle stesse situazioni di fatto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al consumo o di un credito relativo a beni immobili residenziali. Nel recepire la presente direttiva, pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione a queste definizioni essenziali e a questi concetti chiave.
- (20) Per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti beni immobili residenziali siano fornite al consumatore con un esempio rappresentativo, che al consumatore siano fornite informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo standardizzato, che il consumatore riceva spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito, una base comune da definire per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), spese notarili escluse, e che i creditori valutino il merito di credito del consumatore prima di erogare un credito.

Analogamente, per creare parità di condizioni con le disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/48/CE, dovrebbe anche essere assicurato ai creditori l'accesso, a condizioni non discriminatorie, alle pertinenti banche dati relative ai crediti. In maniera analoga alla direttiva 2008/48/CE, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutti i creditori che offrono contratti di credito relativi a beni immobili siano sottoposti all'appropriata procedura di abilitazione e all'appropriata vigilanza, e dovrebbe prevedere requisiti relativi all'instaurazione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e all'accesso a tali meccanismi.

- (21) La presente direttiva dovrebbe integrare la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori ⁽¹⁾, che impone che — nelle vendite a distanza — il consumatore sia informato dell'esistenza o della mancanza del diritto di recesso e che prevede un diritto di recesso. Tuttavia, benché la direttiva 2002/65/CE preveda la possibilità per il prestatore di comunicare le informazioni precontrattuali dopo la conclusione del contratto, ciò non sarebbe adeguato per i contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, data la rilevanza dell'impegno finanziario per il consumatore. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.
- (22) Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato. Data la natura dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e le conseguenze che essi possono avere per il consumatore, il materiale pubblicitario e le informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere adeguate avvertenze sui rischi specifici, ad esempio il potenziale impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sull'importo che il consumatore deve rimborsare e, se valutate opportunamente dagli Stati membri, la natura della garanzia e le implicazioni legate alla sua sottoscrizione. Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, in aggiunta alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche informazioni precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre giustificato dall'opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il credito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per la valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli intermediari del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell'emissione di contratti di credito relativi a beni immobili siano sufficientemente abilitati e sottoposti a vigilanza.

⁽¹⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

- (23) Occorre disciplinare alcuni altri aspetti al fine di tener conto della specificità dei crediti relativi ai beni immobili residenziali. Data l'importanza di un'operazione di questo tipo, è necessario garantire che i consumatori dispongano di un periodo sufficiente di almeno sette giorni per considerarne le implicazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere questo periodo sufficiente a titolo di periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito, ovvero di periodo per esercitare il recesso dopo la conclusione del contratto stesso o ancora una combinazione dei due. È opportuno che gli Stati membri possano prevedere che il periodo di riflessione obbligatorio per il consumatore sia di dieci giorni al massimo ma che, in altri casi, i consumatori che desiderano procedere durante il periodo di riflessione possano farlo, a fini di certezza giuridica nel contesto delle operazioni patrimoniali. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che il periodo di riflessione cessi o il diritto di recesso venga meno allorché il consumatore intraprende un'azione che, in base al diritto nazionale, si risolve nella creazione o nel trasferimento di diritti di proprietà in connessione con o mediante l'utilizzo di fondi ottenuti attraverso il contratto di credito, ovvero — in caso — nel trasferimento di fondi a terzi.
- (24) Date le caratteristiche particolari dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali è pratica comune che i creditori offrano ai consumatori una serie di prodotti o servizi acquistabili insieme con il contratto. Data la rilevanza di tali contratti per i consumatori è opportuno stabilire le norme specifiche in materia di commercializzazione abbinata. La combinazione dei contratti di credito con uno o più servizi o prodotti finanziari sotto forma di pacchetto permette ai creditori di diversificare l'offerta in uno spirito di concorrenza, purché le componenti del pacchetto possano essere acquistate anche separatamente. Se è vero che i consumatori possono beneficiare della combinazione di contratti di credito con uno o più servizi o prodotti finanziari in pacchetti, è anche vero che la mobilità dei consumatori e la loro capacità di operare scelte informate può essere ostacolata da questa stessa pratica a meno che le componenti del pacchetto non possano essere acquistate separatamente. È importante impedire pratiche quali la commercializzazione abbinata di taluni prodotti che possono indurre i consumatori a concludere contratti di credito non rispondenti al loro interesse, senza peraltro limitare la commercializzazione aggregata di prodotti potenzialmente vantaggiosa per i consumatori. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero continuare a controllare attentamente i mercati dei servizi finanziari al dettaglio per garantire che le pratiche di vendita aggregata non distorcano la scelta del consumatore e la concorrenza nel mercato.
- (25) Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito non possano essere offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di uno scoperto garantito. In altri casi può tuttavia essere giustificato che i creditori offrano o vendano un contratto di credito insieme con un conto di pagamento, un conto di risparmio, prodotti d'investimento o pensionistici laddove, per esempio, il capitale del conto è usato per rimborsare il credito o costituisce un prerequisito della raccolta di risorse ai fini dell'ottenimento del credito, ovvero in situazioni in cui, per esempio, un prodotto d'investimento o un prodotto pensionistico privato serve da ulteriore garanzia del credito. Se è giustificato che i creditori possano imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore, a condizione che la sua polizza assicurativa offra un livello di garanzia equivalente a quella della polizza proposta dal creditore. Inoltre gli Stati membri possono standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto.
- (26) È importante garantire la corretta valutazione del bene immobile residenziale prima della conclusione del contratto di credito e, in particolare, qualora la valutazione incida sugli obblighi residui del consumatore, in caso di insolvenza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare standard di valutazione affidabili. Per essere considerati affidabili gli standard di valutazione dovrebbero tenere conto degli standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale, in particolare quelli sviluppati dall'International Valuation Standards Committee, dall'European Group of Valuers' Associations o dal Royal Institution of Chartered Surveyors. Tali standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale contengono principi di alto livello che, tra l'altro, impongono ai creditori di adottare e seguire adeguate procedure interne di gestione del rischio e delle garanzie — comprendenti processi rigorosi di valutazione —, di adottare standard e metodi di valutazione che consentano stime realistiche e circostanziate dei beni immobili, al fine di assicurare che tutte le relazioni di valutazione siano redatte con la competenza e la diligenza professionali dovute, che i valutatori rispondano a determinati requisiti in materia di qualifiche e che sia conservata un'adeguata documentazione sulla valutazione delle garanzie esauriente e plausibile. Al riguardo è altresì auspicabile un monitoraggio adeguato dei mercati dei beni immobili residenziali, con meccanismi le cui disposizioni siano in linea con la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento ⁽¹⁾. È possibile adempiere alle disposizioni della presente direttiva relative alle norme di valutazione dei beni, ad esempio, attraverso normativa o autoregolamentazione.
- (27) Considerate le conseguenze significative di un pignoramento per creditori, consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e che si disponga delle misure necessarie affinché i creditori

(¹) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

- esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti, prima di dare avvio a procedure di pignoramento. Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengano conto delle circostanze concrete e dei bisogni ragionevoli del consumatore in termini di spese di sostentamento. Qualora dopo la procedura di pignoramento permangano debiti residui, gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni minime di sussistenza e porre in essere misure che facilitino il rimborso evitando, al contempo, il sovraindebitamento a lungo termine. Almeno nei casi in cui il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull'importo dovuto dal consumatore gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i creditori ad adoperarsi ragionevolmente per ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile pignorato alle condizioni di mercato. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito.
- (28) Gli intermediari spesso operano anche in attività diverse dall'intermediazione creditizia, in particolare in attività di intermediazione assicurativa o servizi di investimento. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe anche garantire una certa coerenza con la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa⁽¹⁾, e con la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari⁽²⁾. In particolare gli enti creditizi autorizzati in conformità alla direttiva 2013/36/UE e gli altri enti finanziari soggetti ad un regime di abilitazione equivalente ai sensi della legislazione nazionale non dovrebbero richiedere un'abilitazione distinta per operare in qualità di intermediari del credito, in modo da semplificare il processo di stabilimento come intermediario del credito e l'esercizio dell'attività a livello transfrontaliero. La piena e incondizionata responsabilità di creditori e intermediari del credito in ordine alle attività degli intermediari del credito con vincolo di mandato o dei rappresentanti designati dovrebbe estendersi soltanto ad attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che gli Stati membri scelgano di estendere tale responsabilità ad altri settori.
- (29) Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ipotecario. È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito ipotecario. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria.
- (30) A causa dei rischi significativi insiti nel prestito in valuta estera è necessario prevedere misure atte a garantire che i consumatori siano consapevoli del rischio che stanno assumendo e abbiano la possibilità di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata del credito. Il rischio può essere limitato riconoscendo al consumatore il diritto di convertire la valuta in cui è denominato il credito ovvero con altri meccanismi, quali l'introduzione di limiti massimi o, qualora esse siano sufficienti a limitare il rischio di cambio, avvertenze.
- (31) Il quadro giuridico applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati considerano gli interessi del consumatore, sulla base delle informazioni aggiornate a disposizione del creditore, dell'intermediario del credito e dei rappresentanti designati e di ipotesi ragionevoli circa i rischi a cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, che i creditori non dovrebbero commercializzare crediti in modo tale che la commercializzazione limiti o possa limitare considerevolmente la capacità del consumatore di considerare con attenzione un credito, ovvero che il creditore non dovrebbe usare la concessione di crediti come principale metodo di commercializzazione allorché commercializza, presso i consumatori, beni, servizi o immobili. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore e un'appropriata gestione dei conflitti d'interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, nonché prevedere che la consulenza sia fornita nel migliore interesse del consumatore.
- (32) È opportuno assicurare che il personale interessato dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da raggiungere un'elevata professionalità. La presente direttiva dovrebbe pertanto richiedere di dimostrare, a livello di società, delle conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti minimi di conoscenza e competenza stabiliti dalla direttiva stessa. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero poter consentire a creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati di differenziare i requisiti minimi di conoscenza secondo il grado di partecipazione all'esecuzione di determinati servizi o procedure. In questo contesto nel personale è incluso il personale esterno che lavora per e presso il creditore, l'intermediario del credito o i rappresentanti designati nonché i relativi dipendenti. Ai fini della presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività disciplinate dalla direttiva stessa dovrebbe comprendere gli addetti al front-office e al back-office, dirigenza compresa, che ricoprono un ruolo importante nelle procedure relative ai contratti di credito. Le persone che svolgono mansioni di supporto non legate alle procedure dei contratti di credito (ad esempio personale delle risorse umane o personale impegnato nei servizi in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione) non dovrebbero essere considerate personale ai sensi della presente direttiva.

(1) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(2) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

- (33) Se un creditore o un intermediario del credito fornisce i suoi servizi nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d'origine dovrebbe essere responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale. Non di meno gli Stati membri ospitanti che lo considerino necessario dovrebbero poter stabilire i propri requisiti di competenza in taluni settori determinati applicabili a creditori e intermediari del credito che forniscono i loro servizi nel territorio di detto Stato membro in regime di libera prestazione di servizi.
- (34) Data l'importanza di assicurare che i requisiti di conoscenza e competenza siano applicati e rispettati nella pratica gli Stati membri dovrebbero imporre alle autorità competenti di vigilare sui creditori, sugli intermediari del credito e sui rappresentanti designati e abilitare le autorità stesse ad esigere le prove necessarie per valutare con affidabilità l'osservanza di tali requisiti.
- (35) La maniera in cui i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati remunerano il proprio personale dovrebbe essere uno degli aspetti essenziali per garantire la fiducia dei consumatori nel settore finanziario. La presente direttiva fissa le norme per la remunerazione del personale allo scopo di limitare le pratiche di vendita indiscriminata e di garantire che la maniera in cui è remunerato il personale non rechi pregiudizio all'obbligo di considerare gli interessi del consumatore. In particolare i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati non dovrebbero concepire le politiche retributive in modo da incentivare il proprio personale a concludere un determinato numero o un determinato tipo di contratti di credito o ad offrire servizi accessori particolari ai consumatori senza tenere nella debita considerazione gli interessi e i bisogni dei consumatori stessi. In questo contesto gli Stati membri possono ritenere necessario stabilire che una determinata pratica, ad esempio la riscossione di provvigioni da parte di intermediari con vincolo di mandato, è contraria agli interessi del consumatore. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter specificare che la remunerazione del personale non dovrebbe dipendere dal tasso o dal tipo di contratto di credito concluso con il consumatore.
- (36) La presente direttiva fissa norme armonizzate riguardo alle conoscenze e competenze di cui dovrebbe essere in possesso il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati per la predisposizione, l'offerta, la concessione e l'intermediazione di un contratto di credito. La presente direttiva non fissa disposizioni specifiche direttamente connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in uno Stato membro per soddisfare i requisiti di conoscenza e competenza in un altro Stato membro. È opportuno pertanto continuare ad applicare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾, in ordine alle condizioni per il riconoscimento e ai provvedimenti di compensazione che uno Stato membro ospitante può richiedere a una persona la cui qualifica non è stata rilasciata nella sua giurisdizione.
- (37) I creditori e gli intermediari del credito fanno spesso ricorso ad annunci pubblicitari, annunciando frequentemente condizioni speciali, per attirare i consumatori verso un particolare prodotto. I consumatori dovrebbero pertanto essere protetti contro pratiche pubblicitarie scorrette o fuorvianti, e dovrebbero avere la possibilità di confrontare le offerte pubblicitarie. Per consentire ai consumatori di confrontare offerte diverse, è necessario prevedere disposizioni specifiche circa la pubblicità di contratti di credito e stabilire un elenco di elementi da includere nel materiale di pubblicità e marketing diretto ai consumatori, che specifichi tassi di interesse o dati relativi al costo del credito. Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di introdurre o mantenere nella legislazione nazionale requisiti relativi agli annunci pubblicitari che non precisano un tasso di interesse o non contengono cifre relative al costo del credito. Tali requisiti dovrebbero tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali. In ogni caso è opportuno assicurare che, conformemente alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ⁽²⁾, la pubblicità dei contratti di credito non dia un'impressione ingannevole del prodotto.
- (38) La pubblicità tende a concentrarsi in particolare su uno o più prodotti, mentre invece i consumatori dovrebbero poter decidere sulla base della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti di credito offerti. A tale proposito le informazioni generali svolgono un ruolo importante in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell'ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali caratteristiche degli stessi. I consumatori dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili. Qualora questo requisito non si applichi agli intermediari del credito senza vincolo di mandato, ciò non dovrebbe pregiudicare il loro obbligo di fornire ai consumatori informazioni pre-contrattuali personalizzate.
- (39) Per garantire la parità di condizioni e per far sì che la decisione del consumatore si basi sui dettagli dei prodotti di credito offerti piuttosto che sul canale di distribuzione attraverso cui tali prodotti sono diffusi, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul credito a prescindere dal fatto che stiano o meno trattando direttamente con il creditore o con l'intermediario del credito.
- (40) I consumatori dovrebbero inoltre ricevere informazioni personalizzate in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito, in modo da poter confrontare e riflettere sulle caratteristiche dei prodotti creditizi. Ai

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

sensi della raccomandazione 2001/193/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa di abitazione ⁽¹⁾, la Commissione si è impegnata a monitorare l'osservanza del codice di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale per i contratti di mutuo destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali che contiene il PIES, il quale fornisce al consumatore informazioni personalizzate sul contratto di credito. Gli elementi raccolti dalla Commissione hanno dimostrato la necessità di rivedere il contenuto e la presentazione del PIES per garantire che questo sia chiaro e comprensibile e che contenga tutte le informazioni ritenute rilevanti per i consumatori. Il contenuto e la struttura del PIES dovrebbero integrare i miglioramenti necessari individuati nel corso dei test compiuti presso i consumatori in tutti gli Stati membri. La struttura del PIES, in particolare l'ordine delle informazioni, dovrebbe essere riesaminata, la formulazione dovrebbe essere resa più semplice, e sezioni quali «tasso nominale» e «tasso annuo effettivo globale» dovrebbero essere accorpate, mentre nuove sezioni, quali «caratteristiche flessibili» dovrebbero essere aggiunte. Una tabella di ammortamento esemplificativa dovrebbe far parte del PIES ed essere fornita al consumatore nei casi in cui il credito è a interessi differiti, nel quale rimborso del capitale è differito per un periodo iniziale o il tasso debitore sia fisso per l'intera durata del contratto. È opportuno che gli Stati membri possano prevedere che la tabella di ammortamento esemplificativa nel PIES non sia obbligatoria per altri contratti di credito.

- (41) Le ricerche presso i consumatori hanno evidenziato che, nelle informazioni fornite ai consumatori stessi, è importante l'uso di un linguaggio semplice e comprensibile. Per questo motivo i termini del PIES non sono necessariamente gli stessi termini giuridici definiti nella presente direttiva, ma hanno lo stesso significato.
- (42) I requisiti di informativa sui contratti di credito contenuti nel PIES non dovrebbero pregiudicare i requisiti di informativa dell'Unione o nazionali relativi ad altri prodotti o servizi che possono essere offerti con il contratto di credito, come condizioni per ottenere il contratto di credito relativo a beni immobili, o offerti per ottenere il contratto a un tasso debitore inferiore, ad esempio assicurazioni contro gli incendi o assicurazioni sulla vita o prodotti d'investimento. È opportuno che gli Stati membri possano mantenere o introdurre una normativa nazionale laddove manchino disposizioni armonizzate, ad esempio requisiti di informativa sul livello dei tassi di usura in fase precontrattuale o informazioni che potrebbero essere utili a fini di educazione finanziaria o di risoluzione extragiudiziale. Le informazioni aggiuntive dovrebbero essere tuttavia fornite in un documento separato, eventualmente allegato al PIES. Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare, nelle lingue nazionali, un lessico diverso all'interno del PIES senza cambiarne i contenuti e la sequenza in cui sono fornite

le informazioni laddove un linguaggio che potrebbe essere più facilmente comprensibile ai consumatori lo richieda.

- (43) Al fine di garantire che il PIES fornisca tutte le informazioni pertinenti perché un consumatore possa compiere una scelta informata, il creditore dovrebbe seguire, allorché compila il prospetto, le istruzioni contenute nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter elaborare o specificare ulteriormente le istruzioni per la compilazione del PIES in base alle istruzioni contenute nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio poter precisare ulteriormente le informazioni da fornire per descrivere il «tipo di tasso debitore» al fine di tenere conto delle specificità dei prodotti e del mercato nazionali. Tali ulteriori precisazioni non dovrebbero tuttavia confliggere con le istruzioni contenute nella presente direttiva, né comportare modifiche al testo del modello PIES, che il creditore dovrebbe riprodurre fedelmente. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere ulteriori avvertenze sui contratti di credito, adatte al mercato e alle pratiche nazionali, laddove il PIES non le preveda già specificamente. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora decida di concedere il credito, il creditore sia vincolato dalle informazioni fornite nel PIES.
- (44) Dopo aver dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze il consumatore dovrebbe essere informato tramite il PIES senza indebito ritardo e in tempo utile prima di essere vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, in modo da poter confrontare e riflettere sulle caratteristiche dei prodotti di credito e da ottenere se necessario il parere di un terzo. In particolare quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante, tale offerta dovrebbe essere accompagnata da un PIES, a meno che un PIES sia stato precedentemente fornito al consumatore e le caratteristiche dell'offerta corrispondano alle informazioni fornite precedentemente. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la fornitura obbligatoria del PIES sia prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante sia insieme all'offerta vincolante, qualora un PIES contenente le medesime informazioni non sia già stato fornito. Il PIES dovrebbe essere personalizzato e rispecchiare le preferenze espresse dal consumatore, ma la fornitura delle informazioni personalizzate non dovrebbe implicare l'obbligo di un parere. I contratti di credito dovrebbero essere conclusi solo quando il consumatore abbia beneficiato del tempo necessario a confrontare le offerte, valutarne le implicazioni, ottenere se necessario il parere di un terzo e abbia preso una decisione informata quanto all'accettazione o meno dell'offerta.
- (45) Nel caso di un contratto di credito garantito per l'acquisto di beni immobili o terreni, con durata della garanzia superiore a quella del contratto di credito, e laddove il consumatore possa decidere di ritirare di nuovo il capitale rimborsato previa firma di un nuovo contratto di credito, dovrebbe essere fornito al consumatore — prima della firma di tale nuovo contratto — un altro PIES che precisi il nuovo TAEG e si basi sulle caratteristiche del nuovo contratto.

⁽¹⁾ GU L 69 del 10.3.2001, pag. 25.

- (46) Almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, se applicabile, l'intermediario del credito o un rappresentante designato dovrebbe fornire al consumatore copia della bozza di contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore. Negli altri casi al consumatore dovrebbe essere fornita almeno una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante.
- (47) Per garantire la massima trasparenza possibile e per evitare abusi derivanti da possibili conflitti di interesse quando i consumatori si avvalgono dei servizi degli intermediari del credito, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a determinati obblighi di diffusione delle informazioni, prima di prestare i propri servizi. Tali informazioni dovrebbero comprendere l'identità degli intermediari del credito e le loro relazioni con i creditori, precisando ad esempio se gli intermediari del credito si interessano ai prodotti di un'ampia gamma di creditori o solo di un numero più ristretto di essi. L'esistenza di commissioni o altri premi pagabili dal creditore o terzi all'intermediario del credito in relazione al contratto dovrebbe essere comunicata ai consumatori anteriormente allo svolgimento di attività di intermediazione e i consumatori dovrebbero essere informati in quella fase dell'importo di tali pagamenti, qualora noto, ovvero del fatto che l'importo sarà comunicato successivamente nella fase precontrattuale tramite il PIES, nonché del diritto di essere informati sull'entità di questi pagamenti in tale fase. I consumatori dovrebbero essere informati dei compensi che dovrebbero pagare agli intermediari del credito in relazione ai loro servizi. Fatto salvo il diritto della concorrenza, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere disposizioni che vietano il pagamento di compensi da parte dei consumatori ad alcune o a tutte le categorie di intermediario del credito.
- (48) È possibile che un consumatore abbia bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, nella gamma di prodotti proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito dovrebbero assicurare tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, spiegando a quest'ultimo le pertinenti informazioni, fra cui in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti in modo personalizzato, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, in caso, gli intermediari del credito dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale.
- (49) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario assicurare uniformemente la comparabilità delle informazioni riguardanti i TAEG in tutta l'Unione.
- (50) Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare e che sono noti al creditore. Dovrebbe pertanto includere interessi, commissioni, imposte, compensi per gli intermediari del credito, costi della valutazione dei beni immobili a fini ipotecari e tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, per esempio un'assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio un'assicurazione contro gli incendi. Le disposizioni della presente direttiva in materia di prodotti e servizi accessori (ad esempio le disposizioni riguardanti i costi di apertura e tenuta di un conto bancario) dovrebbero far salve la direttiva 2005/29/CE e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁽¹⁾. Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe escludere i costi che il consumatore sostiene in relazione all'acquisto dell'immobile o del terreno, ad esempio le tasse associate e le spese notarili o i costi di registrazione catastale. È opportuno stabilire in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto degli obblighi di diligenza professionale. A tale proposito dovrebbe presumersi che il creditore sia a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti al consumatore in proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo non dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione del consumatore.
- (51) Se si ricorre a informazioni basate su stime il consumatore dovrebbe esserne messo al corrente, precisando altresì che tali informazioni dovrebbero essere rappresentative del tipo di contratto o di pratiche in questione. Le ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG hanno lo scopo di assicurare che il TAEG sia calcolato in modo coerente e che sia garantita la comparabilità. Ipotesi ulteriori sono necessarie per determinati tipi di contratti di credito, ad esempio quando importo, durata o costo del credito sono incerti o variano secondo le modalità di funzionamento del contratto. Se le disposizioni non sono di per sé sufficienti ai fini del calcolo del TAEG il creditore dovrebbe servirsi delle ipotesi ulteriori di cui all'allegato I. Tuttavia, considerato che il calcolo del TAEG dipenderà dalle condizioni del singolo contratto di credito, dovrebbero essere usate soltanto le ipotesi necessarie e pertinenti per il credito in questione.
- (52) Per garantire ulteriormente un livello elevato di comparabilità del TAEG tra le offerte di creditori diversi, gli intervalli tra le date usate nel calcolo non dovrebbero essere espressi in giorni se possono essere espressi sotto forma di unità di anni, mesi o settimane. In tale contesto

⁽¹⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

è implicito che se determinati intervalli di tempo sono usati nella formula TAEG, questi intervalli dovrebbero essere usati anche per determinare gli importi degli interessi e altre spese usate nella formula. Per questo motivo i creditori dovrebbero usare il metodo di misura degli intervalli di tempo di cui all'allegato I per ottenere le cifre relative al pagamento delle spese. Tuttavia quest'impostazione si applica soltanto ai fini del calcolo del TAEG e non incide sugli importi effettivamente imputati dal creditore in base al contratto. In caso di differenza di cifre una spiegazione al consumatore può rendersi necessaria per evitare di indurlo in errore. Ciò comporta altresì che, in mancanza di spese non connesse agli interessi ed ipotizzando un metodo di calcolo identico, il TAEG sia uguale al tasso debitore effettivo del credito.

(53) Poiché nella fase di pubblicità il TAEG può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Nel determinare l'esempio rappresentativo si dovrebbe prendere in considerazione anche la prevalenza di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Può essere preferibile che ogni creditore si basi su un importo di credito rappresentativo della gamma dei propri prodotti e della base di consumatori prevista, dato che questi elementi possono variare considerevolmente da un creditore all'altro. In merito al TAEG comunicato nel PIES si dovrebbe tener conto ove possibile delle preferenze e delle informazioni fornite dal consumatore e il creditore o l'intermediario del credito dovrebbero precisare se l'informazione fornita è esemplificativa o rispettiva le preferenze e le informazioni fornite. In ogni caso gli esempi rappresentativi non dovrebbero confliggere con i requisiti di cui alla direttiva 2005/29/CE. È importante che nel PIES si chiarisca al consumatore, se del caso, che il TAEG si basa su ipotesi e che potrebbe subire modifiche in modo che i consumatori possano tenerne conto quando confrontano i prodotti. È importante che il TAEG tenga conto di tutti i prelievi derivanti dal contratto, siano essi pagati direttamente al consumatore o a un terzo per conto del consumatore.

(54) Per assicurare la coerenza tra il calcolo del TAEG dei diversi tipi di credito le ipotesi assunte per il calcolo di forme simili di contratto di credito dovrebbero essere in linea generale coerenti. A questo riguardo le ipotesi della direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del TAEG⁽¹⁾, che modificano le ipotesi assunte per tale calcolo, dovrebbero essere incorporate. Benché non necessariamente tutte le ipotesi si applichino ai contratti di credito disponibili ora, l'innovazione dei prodotti in questo settore è dinamica ed è pertanto necessario disporre di ipotesi pertinenti. Inoltre, per il calcolo del TAEG, l'individuazione dei meccanismi di prelievo più comuni dovrebbe basarsi su previsioni ragionevoli quanto alla categoria di transazione più comunemente utilizzata dai consumatori per il tipo di

prodotto offerto dal creditore in questione. Per i prodotti esistenti le previsioni dovrebbero basarsi sui dodici mesi precedenti.

(55) È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula del relativo contratto. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito per la sua intera durata. In particolare la capacità del consumatore di servire e rimborsare integralmente il credito dovrebbe tenere conto di pagamenti futuri o aumenti dovuti ad ammortamenti negativi o pagamenti differiti del capitale o degli interessi e dovrebbe essere considerata alla luce di altre spese periodiche, altri debiti e impegni finanziari nonché redditi, risparmi e attivi. È opportuno tenere ragionevolmente conto di eventi futuri per tutta la durata del contratto di credito proposto, come la riduzione di reddito quando la durata del credito non cessa con il pensionamento o, laddove applicabile, un aumento del tasso debitore o oscillazioni negative del tasso di cambio. Mentre il valore del bene immobile è un elemento importante nella valutazione dell'importo del credito che può essere concesso al consumatore nel quadro di un contratto garantito, la valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulla capacità del consumatore di far fronte ai propri obblighi nei termini del contratto. Di conseguenza la possibilità che il valore del bene immobile possa superare l'importo del credito o possa aumentare in futuro non dovrebbe costituire in generale condizione sufficiente per concedere il credito in questione. Tuttavia, se il fine del contratto di credito è costruire o rinnovare un bene immobile esistente, il creditore dovrebbe poter considerare questa possibilità. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito a tali o altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito, e dovrebbero essere incoraggiati ad attuare i principi del Consiglio per la stabilità finanziaria relativi alle buone pratiche di sottoscrizione di mutui ipotecari per immobili ad uso residenziale.

(56) Per i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del merito creditizio di taluni tipi di contratti di credito possono essere necessarie disposizioni specifiche. Ad esempio nel caso di contratti di credito relativi all'acquisto di un bene immobile esplicitamente non destinato a essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza del consumatore o di un familiare del consumatore (contratto per acquisto a fini locativi), gli Stati membri dovrebbero poter specificare che il futuro reddito locativo sia preso in conto nella valutazione della capacità del consumatore di rimborsare il credito. Negli Stati membri in cui questa precisazione non figura nelle disposizioni nazionali i creditori possono decidere di considerare una valutazione prudente del futuro reddito locativo. La valutazione del merito di credito non dovrebbe comportare il trasferimento al creditore della responsabilità del consumatore per successivi inadempimenti degli obblighi derivanti dal contratto di credito.

(¹) GU L 296 del 15.11.2011, pag. 35.

- (57) La decisione del creditore sulla opportunità di concedere il credito dovrebbe essere coerente con l'esito della valutazione del merito creditizio. Ad esempio, la capacità del creditore di trasferire parte del rischio di credito a terzi non dovrebbe condurlo a ignorare le conclusioni della valutazione del merito di credito, rendendo disponibile un contratto di credito a un consumatore che probabilmente non sarà in grado di rimborsarlo. Gli Stati membri dovrebbero poter recepire questo principio chiedendo alle autorità competenti di adottare le misure del caso nell'ambito delle attività di vigilanza e di monitorare l'osservanza delle procedure di valutazione del merito di credito da parte dei creditori. Tuttavia, una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe tradursi nell'obbligo per il creditore di erogare il credito.
- (58) In linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria la valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Tali informazioni possono essere ottenute da varie fonti, tra cui il consumatore, e dovrebbero essere opportunamente verificate dal creditore prima di concedere il credito. Al riguardo i consumatori dovrebbero fornire le informazioni per facilitare la valutazione del merito di credito, in quanto la loro mancata comunicazione conduce al probabile rifiuto del credito richiesto, a meno che le informazioni possano essere ottenute altrimenti. Fatti salvi i contratti di diritto privato gli Stati membri dovrebbero assicurare che i creditori non possano risolvere un contratto di credito a motivo del fatto che, dopo la firma del contratto stesso, si sono resi conto che la valutazione del merito di credito era stata condotta scorrettamente a causa di informazioni incomplete all'epoca della valutazione. Ciò non dovrebbe comunque pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di consentire ai creditori di risolvere il contratto di credito laddove si accerti che il consumatore ha fornito deliberatamente informazioni imprecise o false all'epoca della valutazione ovvero non ha intenzionalmente fornito informazioni che avrebbero portato a una valutazione negativa o laddove sussistano altre ragioni valide compatibili con il diritto dell'Unione. Se è vero che non sarebbe opportuno applicare sanzioni a un consumatore che non fosse in grado di fornire determinate informazioni o valutazioni o che decidesse di interrompere la procedura di ottenimento di un credito, gli Stati membri dovrebbero comunque poter prevedere sanzioni nei casi in cui i consumatori forniscano consapevolmente informazioni incomplete o scorrette per ottenere una valutazione positiva del loro merito creditizio, in particolare quando informazioni complete e corrette avrebbero portato ad una valutazione negativa, e non siano pertanto nella condizione di rispettare i termini del contratto.
- (59) La consultazione di una banca dati relativa ai crediti è un elemento utile nella valutazione del merito di credito. Alcuni Stati membri impongono ai creditori di valutare il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente. I creditori dovrebbero poter consultare la banca dati per l'intera durata del credito, al solo scopo di individuare e valutare il potenziale di inadempimento. Per assicurare che sia usato per l'individuazione e la risoluzione tempestive dei rischi di credito nell'interesse del consumatore e non a fini di negoziazioni commerciali, tale consultazione della banca dati relativa ai crediti dovrebbe essere assoggettata ad adeguate garanzie. A norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, i consumatori dovrebbero essere informati dai creditori della consultazione della banca dati relativa ai crediti prima della consultazione stessa e debbono avere il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano contenuti in tale banca dati in modo da poter, se del caso, rettificarli, cancellarli o bloccarli qualora siano inesatti o trattati in modo illegittimo.
- (60) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, sarebbe opportuno garantire a tutti i creditori — compresi gli enti creditizi o non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali — a condizioni non discriminatorie, l'accesso a tutte le banche dati relative ai crediti, private o pubbliche, contenenti dati relativi ai consumatori. Tali condizioni, pertanto, non dovrebbero includere, per i creditori, il requisito di essere stabiliti come enti creditizi. Le condizioni di accesso, quali i costi per l'accesso alla banca dati o la necessità di fornire informazioni alla banca dati su base di reciprocità, dovrebbero continuare ad essere valide. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire se, nelle loro giurisdizioni, anche gli intermediari del credito possono avere accesso a tali banche dati.
- (61) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati o della mancanza di informazioni all'interno della stessa, il creditore dovrebbe informarne il consumatore e fornire gli estremi della banca dati consultata e ogni altro elemento richiesto dalla direttiva 95/46/CE in modo da consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di accesso e, ove giustificato, rettificare, cancellare o bloccare i dati personali che lo riguardano ivi trattati. Se la decisione di respingere la richiesta di credito deriva da una valutazione di merito creditizio negativa, il creditore dovrebbe informare immediatamente il consumatore del rifiuto. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di decidere se richiedere ai creditori ulteriori precisazioni sui motivi del rifiuto. Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni se altre norme dell'Unione lo vietano, per esempio le disposizioni in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Tali informazioni non dovrebbero essere fornite se fossero in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di un reato.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (62) La presente direttiva tratta l'uso dei dati personali nel contesto della valutazione del merito di credito del consumatore. Per garantire la protezione dei dati personali, la direttiva 95/46/CE dovrebbe applicarsi alle attività di trattamento dati svolte nel contesto di tali valutazioni.
- (63) Fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate costituisce un'attività separata che può, ma non deve necessariamente, essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i consumatori dovrebbero pertanto sapere quando i servizi di consulenza sono o possono essere forniti loro e quando non lo sono e in che cosa consistono tali servizi. Considerata l'importanza rivestita per i consumatori dai termini «consulenza» e «consulenti», è opportuno che gli Stati membri possano vietare l'uso dei termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza siano forniti ai consumatori. È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze.
- (64) Per garantire che al consumatore vengano presentati prodotti corrispondenti ai suoi bisogni e alla sua situazione, coloro che forniscono servizi di consulenza dovrebbero attenersi a determinati standard. I servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti offerti, quando i servizi di consulenza sono forniti dai creditori e dagli intermediari del credito con vincolo di mandato, o dei prodotti disponibili sul mercato, quando i servizi di consulenza sono forniti dagli intermediari del credito senza vincolo di mandato. Coloro che forniscono servizi di consulenza dovrebbero potersi specializzare in determinati prodotti di «nicchia» — ad esempio i prestiti ponte — purché considerino una gamma di prodotti all'interno di quella particolare «nicchia» e la loro specializzazione in questi prodotti di «nicchia» sia resa nota al consumatore. In ogni caso, i creditori e gli intermediari del credito dovrebbero rivelare al consumatore se stanno fornendo un parere soltanto riguardo alla propria gamma di prodotti o a una gamma più ampia di prodotti reperibili sul mercato affinché il consumatore stesso comprenda i fondamenti della raccomandazione.
- (65) I servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un'adeguata comprensione della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi, a sua volta fondata sulle necessarie informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli sui rischi per la situazione del consumatore per l'intera durata del contratto di credito. Gli Stati membri dovrebbero poter chiarire come deve essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di servizi di consulenza.
- (66) La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria. Tuttavia, esistono differenze sostanziali tra i principi e le condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono rimborsare il debito e tra le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire. Pur riconoscendo la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello dell'Unione relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria per confrontare le offerte al fine di trovare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Qualora il rimborso anticipato cada in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di un interesse legittimo da parte del consumatore, da precisarsi da parte dello Stato membro. Tale interesse legittimo può sussistere, ad esempio, in caso di divorzio o disoccupazione. Le condizioni fissate dagli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano che il creditore ha diritto all'indennizzo, quest'ultimo dovrebbe essere equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito in conformità alle norme nazionali in materia di indennizzo. L'indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica sofferta dal creditore.
- (67) È importante assicurare una trasparenza sufficiente a chiarire ai consumatori la natura degli impegni contratti nell'interesse della stabilità finanziaria e l'esistenza o meno di una certa flessibilità nel corso del contratto di credito. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul tasso debitore durante il rapporto contrattuale nonché nella fase precontrattuale. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre restrizioni o divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora il tasso debitore subisca modifiche, i consumatori abbiano diritto a ricevere una tabella di ammortamento aggiornata.
- (68) Benché gli intermediari del credito svolgano un ruolo essenziale nella distribuzione dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali nell'Unione, tra le disposizioni nazionali relative alle norme di comportamento per gli intermediari del credito e quelle relative

alla vigilanza di questi ultimi sussistono differenze sostanziali, che ostacolano l'accesso e l'esercizio delle attività degli intermediari del credito sul mercato interno. Il fatto che gli intermediari del credito non possano operare liberamente in tutta l'Unione ostacola il corretto funzionamento del mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Pur riconoscendo l'eterogeneità degli operatori coinvolti nell'intermediazione creditizia, determinati standard a livello dell'Unione sono essenziali per garantire un elevato livello di professionalità e servizio.

- (69) Prima di poter esercitare l'attività, gli intermediari del credito dovrebbero essere soggetti a una procedura di abilitazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e soggetti a una vigilanza continua per assicurare che rispondano a rigorosi requisiti professionali attinenti almeno alla competenza, all'onorabilità e alla copertura della responsabilità civile professionale. Tali requisiti dovrebbero applicarsi almeno a livello degli intermediari del credito in quanto persone giuridiche. Gli Stati membri, tuttavia, possono chiarire se questi requisiti per l'abilitazione si applichino anche alle persone fisiche, ossia ai singoli dipendenti dell'intermediario del credito. Gli Stati membri d'origine possono disporre ulteriori requisiti, ad esempio, l'onorabilità degli azionisti dell'intermediario del credito, ovvero che un intermediario del credito con vincolo di mandato può essere vincolato a un solo creditore, laddove tali requisiti siano proporzionati e compatibili con altra normativa dell'Unione. Le informazioni relative all'intermediario del credito abilitato dovrebbero inoltre essere iscritte in un registro pubblico. Gli intermediari del credito con vincolo di mandato che operano esclusivamente con un creditore sotto la sua totale e incondizionata responsabilità dovrebbero avere la possibilità di essere abilitati dall'autorità competente sotto il patrocinio del creditore per conto del quale agiscono. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o imporre restrizioni sull'assetto giuridico di taluni intermediari del credito, ossia se siano essi autorizzati ad agire esclusivamente come persona fisica o giuridica. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di decidere se iscrivere tutti gli intermediari del credito in un unico registro o se imporre registri diversi a seconda che l'intermediario del credito sia con vincolo di mandato o agisca come indipendente. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o imporre restrizioni quanto alla possibilità che gli intermediari del credito con vincolo di mandato verso uno o più creditori imputino compensi ai consumatori.
- (70) In alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono decidere di utilizzare i servizi di rappresentanti designati che agiscono a loro nome. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di applicare il regime specifico previsto dalla presente direttiva per i rappresentanti designati. Non di meno gli Stati membri dovrebbero essere liberi di non introdurre tale regime o di consentire ad altre entità di svolgere un ruolo comparabile a quello dei rappresentanti designati, purché tali entità siano assoggettate allo stesso regime degli intermediari del credito. Le norme sui rappresentanti designati di cui alla presente direttiva non obbligano in alcun modo gli Stati membri

a consentire ai rappresentanti designati di operare nella rispettiva giurisdizione, a meno che tali rappresentanti siano considerati alla stregua di intermediari del credito ai sensi della direttiva stessa.

- (71) Al fine di garantire la vigilanza efficace delle autorità competenti sugli intermediari del credito, un intermediario del credito che sia persona giuridica dovrebbe essere abilitato nello Stato membro in cui ha sede legale. Un intermediario del credito che non sia persona giuridica dovrebbe essere abilitato nello Stato membro in cui ha la sede principale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero esigere che la sede principale di un intermediario del credito sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.
- (72) I requisiti di abilitazione dovrebbero consentire agli intermediari del credito di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti. Anche nei casi in cui gli Stati membri decidano di abilitare tutti i singoli dipendenti dell'intermediario del credito, l'intenzione di svolgere un'attività di prestazione di servizi dovrebbe essere notificata sulla base dell'intermediario del credito piuttosto che del singolo dipendente. Tuttavia, benché la presente direttiva preveda un quadro che consente a tutti gli intermediari del credito abilitati, compresi gli intermediari del credito con vincolo di mandato verso un solo creditore, di operare nell'intera Unione, la stessa non prevede tale quadro per i rappresentanti designati. In questo caso i rappresentanti designati che intendono operare in un altro Stato membro dovrebbero osservare i requisiti di abilitazione degli intermediari del credito stabiliti nella presente direttiva.
- (73) In alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono operare in relazione a contratti di credito offerti da enti creditizi e da enti non creditizi. In linea di principio agli intermediari del credito abilitati dovrebbe essere consentito di operare nell'intero territorio dell'Unione. Tuttavia l'abilitazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine non dovrebbe consentire agli intermediari del credito di fornire servizi in relazione a contratti di credito offerti da enti non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in cui a tali enti non è consentito operare.
- (74) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che chi svolge attività di intermediazione del credito a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, ad esempio avvocati o notai, non sia soggetto alla procedura di abilitazione ai sensi della presente direttiva, purché tale attività professionale sia disciplinata e le norme pertinenti non ostino allo svolgimento, a titolo accessorio, di attività di intermediazione del credito. Tuttavia la deroga alla procedura di abilitazione di cui alla presente direttiva dovrebbe comportare che le persone in questione non possono beneficiare del regime di passaporto previsto dalla direttiva stessa. Le persone che presentano o rinviavano semplicemente un consumatore a un creditore o a

un intermediario del credito a titolo accessorio nell'esercizio della loro attività professionale, ad esempio segnalando l'esistenza di un particolare creditore o intermediario del credito al consumatore o un tipo di prodotto offerto da detto creditore o intermediario del credito senza ulteriore pubblicità né intervento nella presentazione, nell'offerta, nei preparativi o nella conclusione del contratto di credito, non dovrebbero essere considerate intermediari del credito ai sensi della presente direttiva. Né dovrebbero essere considerati intermediari del credito ai sensi della presente direttiva i mutuatari che, senza svolgere alcuna altra attività di intermediazione del credito, trasferiscono semplicemente un contratto di credito a un consumatore mediante una procedura di surrogazione.

- (75) Per garantire la parità di condizioni tra i creditori e per promuovere la stabilità finanziaria — e in attesa di una maggiore armonizzazione — gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vengano misure appropriate per l'abilitazione e la vigilanza degli enti non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Secondo il principio di proporzionalità la presente direttiva non dovrebbe stabilire condizioni dettagliate per l'abilitazione o la vigilanza dei creditori che offrono tali contratti di credito ma che non sono enti creditizi secondo la definizione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento⁽¹⁾. Il numero di tali enti operanti nell'Unione è attualmente limitato, come è la loro quota di mercato ed il numero di Stati membri nei quali operano, in particolare dopo la crisi finanziaria. Per la stessa ragione, la presente direttiva non dovrebbe prevedere l'introduzione di un regime di passaporto per tali enti.
- (76) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e ne garantiscano l'attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (77) Per la risoluzione di controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi di cui alla presente direttiva tra i creditori e i consumatori, nonché tra gli intermediari del credito e i consumatori, i consumatori dovrebbero avere accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la partecipazione a tali procedure alternative di risoluzione delle controversie non sia opzionale per creditori e intermediari del credito. Per assicurare il buon funzionamento delle procedure alternative di risoluzione delle controversie in caso di attività transnazionale gli Stati membri dovrebbero disporre che gli organi preposti alla composizione extragiudiziale delle controversie cooperino e incoraggiarli in tal senso. In tale contesto gli organi degli Stati membri preposti alla composizione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a

FIN-NET, una rete di strumenti extragiudiziali nazionali per la risoluzione delle controversie tra consumatori e fornitori di servizi nel settore finanziario.

- (78) Al fine di assicurare un'armonizzazione coerente e per tener conto dello sviluppo dei mercati dei contratti di credito, dell'evoluzione dei prodotti creditizi o delle condizioni economiche e al fine di specificare ulteriormente alcuni dei requisiti contenuti nella presente direttiva, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE relativamente alla modifica della formulazione standard o delle istruzioni per la compilazione dei PIES e alla modifica delle osservazioni o all'aggiornamento delle ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (79) Per far sì che gli intermediari del credito possano prestare più facilmente i propri servizi a livello transfrontaliero, ai fini di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie tra autorità competenti, le autorità competenti responsabili dell'abilitazione degli intermediari del credito dovrebbero essere quelle che operano nel quadro dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)⁽²⁾, o altre autorità nazionali purché collaborino con le autorità operanti nel quadro dell'ABE per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva.
- (80) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di applicazione, nonché di risorse adeguate necessarie all'adempimento delle loro funzioni. Le autorità competenti possono, per taluni aspetti della presente direttiva, adire i tribunali competenti per ottenere una pronuncia giurisdizionale, eventualmente anche interponendo appello. Ciò potrebbe consentire agli Stati membri di demandare l'applicazione di queste disposizioni ai suddetti organi e tribunali, soprattutto nei casi in cui le disposizioni della presente direttiva siano recepite nel diritto civile. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di designare autorità competenti diverse per assicurare l'osservanza degli obblighi di ampia portata previsti dalla presente direttiva. Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri possono designare autorità competenti a far rispettare la protezione dei consumatori, mentre per altre possono decidere di designare autorità di vigilanza prudenziale. La scelta di designare autorità competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di vigilanza continua e di cooperazione tra le autorità competenti quali previsti dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

- (81) Il funzionamento efficiente della presente direttiva dovrà essere verificato, come anche il progresso nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione elevata del consumatore nei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l'altro, una valutazione del rispetto e dell'impatto della presente direttiva, una valutazione circa la costante adeguatezza del suo ambito di applicazione, un'analisi della fornitura di contratti di credito da parte di enti non creditizi, una valutazione circa la necessità di ulteriori misure, tra le quali un regime di passaporto per gli enti non creditizi e una valutazione della necessità di introdurre ulteriori diritti e obblighi relativi alla fase postcontrattuale dei contratti di credito.
- (82) Iniziative intraprese dai soli Stati membri rischiano di dar vita a regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli al funzionamento del mercato interno. Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dei contratti di credito per beni immobili residenziali efficiente, competitivo e caratterizzato da un livello elevato di protezione del consumatore, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, in ragione dell'efficacia dell'azione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (83) Gli Stati membri possono decidere di recepire taluni aspetti della presente direttiva nel diritto nazionale con norme prudenziali, ad esempio la valutazione del merito di credito del consumatore, mentre altri, quali ad esempio gli obblighi dei mutuatari responsabili, sono recepiti mediante norme civili o penali.
- (84) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁽¹⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (85) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 25 luglio 2011⁽²⁾ sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al

trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, compreso l'obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito, come base per lo sviluppo di standard efficaci per la stipula in relazione a beni immobili residenziali negli Stati membri, e per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza, anche per quanto riguarda lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito, rappresentanti designati e enti non creditizi.

Articolo 2

Livello di armonizzazione

1. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non mantengono né introducono nella legislazione nazionale disposizioni divergenti da quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'allegato II, parte A, con riguardo alle informazioni precontrattuali standard tramite un prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), e all'articolo 17, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 17, paragrafi 7 e 8, e all'allegato I con riguardo a uno standard dell'Unione comune e coerente per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai:

- contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali; e
- contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata.

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 377 del 23.12.2011, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

2. La presente direttiva non si applica ai:

a) contratti di credito della tipologia «equity release» in cui il creditore:

i) versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla futura vendita di un bene immobile residenziale o di un diritto relativo a un bene immobile residenziale; e

ii) non chiederà il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici della vita del consumatore, come definiti dagli Stati membri, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al creditore di risolvere il contratto di credito;

b) contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

c) contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi alla garanzia del credito;

d) contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;

e) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;

f) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a).

3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare:

a) gli articoli 11 e 14 e l'allegato II a contratti di credito per i consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile comunemente usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero garantiti da un diritto relativo a beni immobili residenziali, non finalizzati all'acquisto o alla conservazione di un diritto sul bene immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino a tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III della direttiva 2008/48/CE;

b) la presente direttiva ai contratti di credito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto bene non può mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro

luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è destinato ad essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione;

c) la presente direttiva ai contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

d) la presente direttiva ai prestiti ponte;

e) la presente direttiva ai contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE.

4. Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al paragrafo 3, lettera b), garantiscono l'applicazione di un quadro adeguato a livello nazionale per questo tipo di crediti.

5. Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al paragrafo 3, lettera c) o e), garantiscono l'applicazione di adeguate misure alternative per far sì che il consumatore riceva informazioni tempestive circa le caratteristiche, i rischi e i costi principali di tali contratti di credito nella fase precontrattuale e che la pubblicità di tali contratti di credito sia corretta, chiara e non ingannevole.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «consumatore»: un consumatore quale definito all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
- 2) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere crediti rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale;
- 3) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito che rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga;
- 4) «servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

- 5) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente — direttamente o indirettamente — un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario pattuito:
- a) presenta od offre contratti di credito ai consumatori;
 - b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); o
 - c) conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore;
- 6) «gruppo»: un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolidati, secondo la definizione di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese ⁽¹⁾;
- 7) «intermediario del credito con vincolo di mandato»: un intermediario del credito che opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di:
- a) un solo creditore;
 - b) un solo gruppo; o
 - c) un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del mercato;
- 8) «rappresentante designato»: una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al punto 5 per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest'ultimo;
- 9) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 10) «ente non creditizio»: un creditore che non è un ente creditizio;
- 11) «personale»:
- a) le persone fisiche che lavorano per il creditore o l'intermediario del credito, che esercitano direttamente le attività di cui alla presente direttiva o che hanno contatti con i consumatori nell'esercizio delle attività di cui alla presente direttiva;
 - b) le persone fisiche che lavorano per un rappresentante designato, che hanno contatti con i consumatori nell'esercizio delle attività di cui alla presente direttiva;
 - c) le persone fisiche che gestiscono direttamente o controllano le persone fisiche di cui alle lettere a) e b);
- 12) «importo totale del credito»: l'importo totale del credito definito all'articolo 3, lettera l), della direttiva 2008/48/CE;
- 13) «costo totale del credito per il consumatore»: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;
- 14) «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare come definito all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48/CE;
- 15) «tasso annuo effettivo globale» (TAEG): il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, che corrisponde, su base annua, ai valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore;
- 16) «tasso debitore»: il tasso debitore quale definito all'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE;
- 17) «valutazione del merito creditizio»: la valutazione delle prospettive che le obbligazioni debitorie risultanti dal contratto di credito siano rispettate;
- 18) «supporto durevole»: il supporto durevole quale definito all'articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48/CE;
- 19) «Stato membro d'origine»:
- a) se il creditore o l'intermediario del credito è una persona fisica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

⁽¹⁾ GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

- b) se il creditore o l'intermediario del credito è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;
- 20) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui il creditore o l'intermediario del credito ha una succursale o presta servizi;
- 21) «servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 5;
- 22) «autorità competente»: l'autorità designata come tale da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5;
- 23) «prestito ponte»: un contratto di credito che non ha una durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile;
- 24) «responsabilità o garanzia eventuale»: un contratto di credito che funge da garanzia per un'altra operazione separata ma accessoria, nel quale il capitale garantito da un bene immobile è prelevato soltanto se si verificano uno o più eventi specificati nel contratto;
- 25) «contratto di credito in regime di condivisione»: un contratto di credito in cui il capitale rimborsabile è basato su una percentuale del valore del bene immobile al momento del rimborso o dei rimborsi del capitale fissata contrattualmente;
- 26) «pratica di commercializzazione abbinata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente;
- 27) «pratica di commercializzazione aggregata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori;
- 28) «prestito in valuta estera»: un contratto di credito in cui il credito:
- a) è denominato in una valuta diversa da quella in cui il consumatore percepisce il suo reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il finanziamento, o

- b) è denominato in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui il consumatore risiede.

Articolo 5

Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l'applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo nonché delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.

Le autorità di cui al primo comma sono pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Non sono creditori, né intermediari del credito o rappresentanti designati.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d'ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l'applicazione e il rispetto degli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35 della presente direttiva siano alternativamente o congiuntamente:

- a) autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;
- b) autorità diverse dalle autorità competenti di cui al punto a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui al punto a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come richiesto dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri informano la Commissione e l'ABE circa la designazione delle autorità competenti e le relative modifiche, indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni tra le diverse autorità. La prima di tali notifiche va effettuata non appena possibile e comunque al più tardi il 21 marzo 2016.

5. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità al diritto nazionale:

- a) direttamente in forza della propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o
- b) mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche proponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie sia stata respinta, salvo per gli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35.

6. Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.

7. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* almeno una volta all'anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.

CAPO 2

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Articolo 6

Educazione finanziaria dei consumatori

1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori.

2. La Commissione pubblica una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri e individua gli esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.

CAPO 3

CONDIZIONI APPLICABILI AI CREDITORI, AGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO E AI RAPPRESENTANTI DESIGNATI

Articolo 7

Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori

1. Gli Stati membri esigono che il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato, quando mettono a punto prodotti creditizi o concedono, fungono da intermediari o forniscono servizi di consulenza relativi a crediti e, se del caso, a servizi accessori ai consumatori o quando eseguono

un contratto di credito, agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. Nell'ambito della concessione, dello svolgimento di attività di intermediario o della fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, le attività si basano sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito. In relazione alla fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, l'attività si basa inoltre sulle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a).

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale e i loro rappresentanti designati non impediscano il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche retributive per il personale responsabile della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

- a) la politica retributiva promuove ed è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore;
- b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del creditore e comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in particolare facendo in modo che la retribuzione non dipenda dal numero o dalla percentuale di domande accolte.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e, in particolare, non dipenda dagli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono inoltre vietare le commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito.

5. Gli Stati membri possono vietare o imporre restrizioni ai pagamenti da un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito.

Articolo 8

Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito

Gli Stati membri provvedono affinché, ove ai consumatori siano fornite informazioni in conformità del disposto della presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.

Articolo 9

Requisiti di conoscenza e competenza per il personale

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati richiedano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per mettere a punto, offrire o concludere contratti di credito, svolgere attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o fornire servizi di consulenza. Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio, è richiesto un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio.

2. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri d'origine stabiliscono i requisiti di conoscenza e di competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati conformemente ai principi di cui all'allegato III.

3. Qualora un creditore o intermediario del credito fornisca i propri servizi nel territorio di uno o più altri Stati membri:

- i) attraverso una succursale, lo Stato membro ospitante è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale di una succursale;
- ii) in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d'origine è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale conformemente all'allegato III, tuttavia, gli Stati membri ospitanti possono stabilire i requisiti di conoscenza e competenza minimi per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, paragrafo 1, lettere b), c), e) e f).

4. Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti fissati al paragrafo 1 sia soggetta alla vigilanza delle autorità competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai creditori, agli intermediari del credito o ai rappresentanti designati l'obbligo di fornire tutte le informazioni che l'autorità competente ritenga necessarie per consentire detta vigilanza.

5. Per la vigilanza efficace dei creditori e degli intermediari del credito che forniscono i loro servizi nel territorio di altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, le autorità competenti degli Stati membri ospitante e d'origine cooperano strettamente per la vigilanza e i controlli efficaci dei requisiti di conoscenza e competenza minimi dello Stato membro ospitante. A tal fine possono delegarsi a vicenda compiti e responsabilità.

CAPO 4

INFORMAZIONI E PRATICHE PRELIMINARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Articolo 10

Disposizioni generali in materia di pubblicità e marketing

Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In particolare, sono vietate formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.

Articolo 11

Informazioni di base da includere nella pubblicità

1. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del TAEG nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso di interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.

2. Le informazioni di base precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata:

- a) l'identità del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato;
- b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali;
- c) il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni comprese nel costo totale del credito per il consumatore;
- d) l'importo totale del credito;
- e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
- f) se del caso, la durata del contratto di credito;
- g) se del caso, l'importo delle rate;

- h) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
- i) se del caso, il numero delle rate;
- j) se del caso, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo che il consumatore è tenuto a pagare.

3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 diverse da quelle di cui alle lettere a), b) o j) sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo e si attengono interamente a tale esempio rappresentativo. Gli Stati membri introducono criteri per la definizione di «esempio rappresentativo».

4. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio, in particolare un'assicurazione, sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, anche l'obbligo di sottoscrivere detto contratto è indicato in forma chiara, concisa ed evidenziata, assieme al TAEG.

5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del mezzo utilizzato per la pubblicità.

6. Gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione di un'avvertenza concisa e proporzionata riguardante rischi specifici connessi ai contratti di credito. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.

7. Il presente articolo fa salva la direttiva 2005/29/CE.

Articolo 12

Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i creditori possano chiedere al consumatore o a un familiare o parente stretto del consumatore:
 - a) l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l'accumulo di capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il credito o fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento;
 - b) l'acquisto o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato, laddove tale prodotto che principalmente offre all'investitore un reddito pensionistico serve anche a fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento o ad accumulare capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi o a raccogliere risorse per ottenere il credito;

- c) la conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di credito in regime di condivisione per ottenere il credito.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire pratiche di commercializzazione abbinata qualora il creditore possa dimostrare alla pertinente autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, che non sono messi a disposizione separatamente, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato. Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti immessi in commercio dopo il 20 marzo 2014.

4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore accetti la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore.

Articolo 13

Informazioni generali

1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i loro rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari del credito senza vincolo di mandato rendano disponibili le informazioni generali.

Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:

- a) l'identità e l'indirizzo geografico dell'emittente delle informazioni;
- b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
- c) le forme di garanzia, con indicazione, ove applicabile, della possibilità che il bene sia ubicato in un diverso Stato membro;
- d) la possibile durata dei contratti di credito;
- e) i tipi di tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
- f) qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un'indicazione della valuta o delle valute estere, compresa una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera;

- g) un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore deve pagare e del TAEG;
- h) un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;
- i) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso);
- j) se del caso, una dichiarazione chiara e concisa che affermi che il rispetto delle condizioni contrattuali dei contratti di credito non garantisce il rimborso dell'importo totale del credito, in base al contratto di credito;
- k) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
- l) l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di provvedere alla sua esecuzione, e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore;
- m) un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e
- n) un'avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.

2. gli Stati membri possono prescrivere ai creditori di includere altri tipi di avvertenze rilevanti nello Stato membro. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.

Articolo 14

Informazioni precontrattuali

1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito:

- a) senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 20; e
- b) in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta.

2. Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il PIES di cui all'allegato II.

3. Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sia accompagnata da un PIES se:

- a) non è stato fornito alcun PIES in precedenza al consumatore; o
- b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel PIES precedentemente fornito.

4. Gli Stati membri possono prevedere la fornitura obbligatoria del PIES prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante per il creditore. Qualora uno Stato membro disponga in tal senso, impone l'obbligo di fornire nuovamente il PIES solo se ricorrono le condizioni del paragrafo 3, lettera b).

5. Gli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 hanno predisposto un prospetto informativo che adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti all'allegato II possono continuare ad utilizzarlo ai fini del presente articolo fino al 21 marzo 2019.

6. Gli Stati membri precisano il periodo, di almeno sette giorni, durante il quale il consumatore ha il tempo sufficiente per confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata.

Gli Stati membri precisano se il periodo di cui al primo comma è un periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito oppure un periodo per l'esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito oppure una combinazione dei due.

Se uno Stato membro prevede un periodo di riflessione prima della conclusione di un contratto di credito:

- a) l'offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione; e
- b) il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione.

Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non possano accettare l'offerta per un periodo non superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione.

Se il tasso debitore o altri costi applicabili all'offerta sono determinati sulla base della vendita di obbligazioni sottostanti o di altri strumenti di raccolta a lungo termine, gli Stati membri possono prevedere che il tasso debitore o altri costi possano variare rispetto a quanto riportato nell'offerta a seconda del valore dell'obbligazione sottostante o dell'altro strumento di raccolta a lungo termine.

Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma del secondo comma del presente paragrafo, l'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE non si applica.

7. Solo una volta fornito almeno il PIES prima della conclusione del contratto, si ritiene che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato che hanno fornito il PIES al consumatore abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

8. Gli Stati membri non modificano il modello PIES salvo per quanto previsto nell'allegato II. Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore o siano tenuti, in base al diritto nazionale, a fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato al PIES.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 riguardo alla modifica della formulazione standard dell'allegato II, parte A, o delle istruzioni contenute nella parte B per tenere conto della necessità di informazioni o avvertenze riguardo a nuovi prodotti che non erano offerti prima del 20 marzo 2014. Tali atti delegati non modificano tuttavia la struttura o il formato del PIES.

10. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui all'allegato II, parte A, sezioni da 3 a 6, della presente direttiva.

11. Gli Stati membri assicurano che, almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore. Nei casi in cui sussiste il diritto di recesso, gli Stati membri assicurano che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato proponga al consumatore di fornire una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore.

Articolo 15

Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati

1. Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima dello svolgimento di una delle attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, l'intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore almeno le informazioni seguenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- a) l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;
- b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione, se del caso, e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
- c) se l'intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori. Qualora sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori, l'intermediario del credito fornisce il nome del creditore o dei creditori per i quali opera. L'intermediario del credito può comunicare che è indipendente se soddisfa le condizioni stabilite in conformità all'articolo 22, paragrafo 4;
- d) se l'intermediario del credito offra servizi di consulenza;
- e) il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi o, qualora ciò non sia possibile, il metodo per il calcolo del compenso;
- f) le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate di presentare reclami internamente circa gli intermediari del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali;
- g) se del caso, l'esistenza e, se noto, l'importo di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi devono versare all'intermediario del credito per i suoi servizi in relazione al contratto di credito. Qualora l'importo non sia noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel PIES.

2. Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito senza vincolo di mandato ma che ricevono commissioni da uno o più creditori forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il consumatore è informato di avere il diritto di richiedere tali informazioni.

3. Se l'intermediario del credito chiede un compenso al consumatore e riceve in aggiunta una commissione dal creditore o da un terzo, spiega al consumatore se la commissione sarà o meno detratta dal compenso, in tutto o in parte.

4. Gli Stati membri dispongono che l'intermediario del credito comunichi al creditore l'eventuale compenso che il consumatore deve versargli per i suoi servizi, ai fini del calcolo del TAEG.

5. Gli Stati membri prescrivono agli intermediari del credito di garantire che, oltre alle informazioni prescritte dal presente articolo, il loro rappresentante designato comunichi al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del credito rappresenta.

Articolo 16

Spiegazioni adeguate

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

Le spiegazioni, se del caso, comprendono in particolare:

- a) le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi:
 - i) dell'articolo 14 nel caso dei creditori;
 - ii) degli articoli 14 e 15 nel caso degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati;
- b) le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti;
- c) gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore; e
- d) quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se per ciascuno dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il consumatore.

2. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle spiegazioni di cui al paragrafo 1 e il soggetto che le fornisce al contesto nel quale il contratto di credito è offerto, al destinatario e alla natura del credito offerto.

CAPO 5

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE

Articolo 17

Calcolo del TAEG

1. Il TAEG è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato I.

2. I costi di apertura e tenuta di uno specifico conto, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare operazioni e prelievi su quel conto e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore qualora sia obbligatorio aprire o mantenere un conto per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

3. Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

4. Nel caso dei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel TAEG ma non quantificabili al momento del calcolo, il TAEG è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello stabilito alla conclusione del contratto.

5. Per i contratti di credito per i quali è concordato un tasso debitore fisso in relazione al periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato per concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, il calcolo dell'ulteriore TAEG esemplificativo comunicato nel PIES copre solo il periodo iniziale a tasso fisso ed è fondato sull'ipotesi che, al termine del periodo per il quale è stabilito il tasso debitore fisso, il capitale residuo sia rimborsato.

6. Se il contratto di credito consente variazioni del tasso debitore, gli Stati membri fanno sì che il consumatore sia informato almeno tramite il PIES delle possibili conseguenze delle variazioni sugli importi da pagare e sul TAEG. A tal fine forniscono al consumatore un ulteriore TAEG che illustra i possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso debitore. Se il tasso debitore non è assoggettato a massimali, tale informazione è corredata di un'avvertenza che sottolinea la possibilità che il costo totale del credito al consumatore, indicato dal TAEG, subisca variazioni. Questa disposizione non si applica ai contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato al fine di concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, per il quale è previsto nel PIES un ulteriore TAEG esemplificativo.

7. Se del caso, le ulteriori ipotesi di cui all'allegato I sono utilizzate per il calcolo del TAEG.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per modificare le indicazioni o aggiornare le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG di cui all'allegato I, in particolare nei casi in cui le indicazioni o ipotesi di cui al presente articolo e all'allegato I non siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il TAEG o non siano più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato.

CAPO 6

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Articolo 18

Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.
2. Gli Stati membri assicurano che le procedure e le informazioni su cui è basata la valutazione siano messe a punto, documentate e tenute aggiornate.
3. La valutazione del merito creditizio non si basa prevalentemente sul fatto che il valore del bene immobile residenziale sia superiore all'importo del credito né sull'assunto che il bene immobile residenziale si apprezzerà, a meno che il fine del contratto di credito non sia costruire o ristrutturare il bene immobile residenziale.
4. Gli Stati membri assicurano che, se un creditore conclude un contratto di credito con un consumatore, il creditore non risolve né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni ai sensi dell'articolo 20.
5. Gli Stati membri assicurano che:
 - a) il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito;
 - b) conformemente all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE, il creditore informa in anticipo il consumatore che sarà consultata una banca dati;
 - c) quando la richiesta di credito è respinta il creditore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. Se il rifiuto è basato sul risultato della consultazione di una banca dati, il creditore informa il consumatore dei risultati di detta consultazione e indica gli estremi della banca dati consultata.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il merito creditizio del consumatore venga rivalutato sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo del

l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.

7. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.

Articolo 19

Valutazione dei beni immobili

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate nel proprio territorio standard per la valutazione dei beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione dei crediti ipotecari. Gli Stati membri impongono ai creditori di assicurare il rispetto di tali standard quando effettuano la valutazione di un immobile o di prendere misure ragionevoli per assicurare l'applicazione di tali standard quando la valutazione è condotta da terzi. Se le autorità nazionali sono responsabili della disciplina dei periti indipendenti che effettuano le valutazioni dei beni immobili, devono provvedere affinché tali periti rispettino la normativa nazionale vigente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i periti interni ed esterni che conducono valutazioni di beni immobili siano competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, che deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve essere conservato un esemplare dal creditore.

Articolo 20

Informativa e verifica delle informazioni sul consumatore

1. La valutazione del merito creditizio di cui all'articolo 18 è effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate. Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite all'intermediario del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le informazioni sono opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione indipendente verificabile.
2. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari del credito o i rappresentanti designati abbiano cura di fornire le necessarie informazioni ottenute dal consumatore al pertinente creditore per consentire l'esecuzione della valutazione del merito creditizio.
3. Gli Stati membri assicurano che i creditori precisino in modo chiaro e diretto già nella fase precontrattuale le informazioni e le evidenze documentali necessarie provenienti da fonti indipendenti verificabili che il consumatore deve fornire e il termine entro il quale devono essere fornite. Tale richiesta di informazioni è proporzionata e limitata a quanto necessario per eseguire un'adeguata valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri consentono ai creditori di chiedere chiarimenti sulle informazioni ricevute in risposta a tale richiesta, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.

Gli Stati membri non consentono a un creditore di risolvere il contratto di credito a motivo del fatto che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito erano incomplete.

Il secondo comma non osta a che gli Stati membri consentano la risoluzione del contratto di credito da parte del creditore qualora sia comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni.

4. Gli Stati membri pongono in essere misure per assicurare che i consumatori siano consapevoli della necessità di fornire informazioni corrette in risposta alla richiesta di cui al paragrafo 3, primo comma, e che tali informazioni siano sufficientemente complete per condurre un'adeguata valutazione del merito creditizio. Il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato avverte il consumatore che, se il creditore non può effettuare la valutazione del merito creditizio in quanto il consumatore sceglie di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione del merito creditizio, il credito non può essere accordato. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

5. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE, in particolare l'articolo 6.

CAPO 7

ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Articolo 21

Accesso alle banche dati

1. Ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l'accesso di tutti gli Stati membri alle banche dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del contratto di credito. Le condizioni di tale accesso non sono discriminatorie.

2. Il paragrafo 1 si applica sia alle banche dati gestite da credit bureau privati o da sistemi di informazione creditizia privati sia ai registri pubblici.

3. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.

CAPO 8

SERVIZI DI CONSULENZA

Articolo 22

Standard in materia di servizi di consulenza

1. Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato indichino esplicitamente al consumatore se i servizi di consulenza vengono prestati o possono essere prestati al consumatore.

2. Gli Stati membri garantiscono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- a) se la raccomandazione prenderà in considerazione solo la gamma dei propri prodotti ai sensi del paragrafo 3, lettera b), o un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c), in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata;
- b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali.

3. Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consulenza, oltre ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati ottengano le informazioni necessarie circa la situazione personale e finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi obiettivi, in modo da poter raccomandare contratti di credito adeguati. Tale valutazione si fonda su informazioni aggiornate e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto;
- b) i creditori, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i rappresentanti di intermediari del credito con vincolo di mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti un contratto di credito adeguato o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
- c) gli intermediari del credito senza vincolo di mandato o i rappresentanti di intermediari del credito senza vincolo di mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito disponibili sul mercato e raccomandino un contratto di credito adeguato o più contratti di credito disponibili sul mercato adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;

d) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati agiscono nel migliore interesse del consumatore:

- i) informandosi in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore; e
- ii) raccomandando contratti di credito adeguati conformemente alle lettere a), b) e c); e

e) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata.

4. Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili quando i servizi di consulenza sono forniti ai consumatori dai creditori, dagli intermediari del credito con vincolo di mandato o dai rappresentanti designati di intermediari del credito con vincolo di mandato.

Se non vietano l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente», gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati che prestano servizi di consulenza:

- a) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e
- b) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati non sono remunerati per tali servizi di consulenza da uno o più creditori.

Il secondo comma, punto b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato,

Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati, compreso un divieto di ricevere una remunerazione da un creditore.

5. Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo per i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati di avvisare il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico.

6. Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza siano prestati soltanto da creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il primo comma per le persone che:

- a) svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o forniscono servizi di consulenza se tali attività sono svolte o i servizi sono prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se quest'ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività o la prestazione di tali servizi;
- b) prestano servizi di consulenza nel contesto della gestione del debito esistente e svolgono professionalmente attività per la soluzione di situazioni di insolvenza, se tale attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non operano su base commerciale; o
- c) prestano servizi di consulenza e non sono creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati, se tali persone sono abilitate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti conformemente ai requisiti per gli intermediari del credito di cui alla presente direttiva.

Le persone che beneficiano della deroga di cui al secondo comma non beneficiano del diritto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di prestare servizi nell'intero territorio dell'Unione.

7. Il presente articolo fa salvi l'articolo 16 e la competenza degli Stati membri ad assicurare che siano messi a disposizione dei consumatori servizi di assistenza per aiutarli a comprendere le proprie esigenze finanziarie e a individuare le tipologie di prodotti potenzialmente in grado di soddisfarle.

CAPO 9

PRESTITI IN VALUTA ESTERA E TASSI DI INTERESSE VARIABILI

Articolo 23

Prestiti in valuta estera

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se il contratto di credito si riferisce a un prestito in valuta estera, sia messo a punto un quadro regolamentare adeguato nel momento in cui è concluso il contratto di credito, in modo da assicurare almeno che:

- a) il consumatore abbia il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa a determinate condizioni; o
- b) esistano altri meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto in forza del contratto di credito.

2. La valuta alternativa di cui al paragrafo 1, lettera a), è:

- a) quella in cui il consumatore percepisce principalmente il reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il credito, come indicato al momento della più recente valutazione di merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito; o
- b) quella dello Stato membro in cui il consumatore era residente al momento della conclusione del contratto di credito o è attualmente residente.

Gli Stati membri possono precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse o possono consentire ai creditori di precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse.

3. Se un consumatore ha il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa conformemente al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri garantiscono che il tasso di cambio al quale avviene la conversione sia il tasso di mercato applicabile il giorno della domanda di conversione, salvo se diversamente precisato nel contratto di credito.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, se un consumatore ha un prestito in valuta estera, il creditore avvisi il consumatore regolarmente su carta o mediante un altro supporto durevole almeno laddove il valore dell'importo totale o delle rate periodiche residui a carico del consumatore vari di oltre il 20 % rispetto a quello che si avrebbe se si applicasse il tasso di cambio tra la valuta del contratto di credito e la valuta dello Stato membro applicabile al momento della conclusione del contratto di credito. L'avvertenza informa il consumatore dell'aumento dell'importo totale dovuto dal consumatore, indica, se del caso, il diritto di convertirlo in una valuta alternativa e le condizioni per farlo e illustra altri eventuali meccanismi applicabili per limitare il rischio di cambio cui è esposto il consumatore.

5. Gli Stati membri possono disciplinare ulteriormente i prestiti in valuta estera, a condizione che tale regolamentazione non sia applicata retroattivamente.

6. Le disposizioni applicabili a norma del presente articolo sono comunicate al consumatore nel PIES e nel contratto di credito. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione del tasso di cambio inferiore al 20 %, il PIES include un esempio illustrativo dell'impatto di una fluttuazione del 20 % sul tasso di cambio.

Articolo 24

Crediti a tasso variabile

Se il contratto di credito è un credito a tasso variabile, gli Stati membri assicurano che:

- a) ogni indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e verificabile dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti; e
- b) gli archivi storici degli indici per il calcolo dei tassi debitori siano mantenuti dai fornitori di tali indici o dai creditori.

CAPO 10

BUONA ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI CREDITO E DIRITTI CONNESSI

Articolo 25

Estinzione anticipata

1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

2. Gli Stati membri possono provvedere affinché l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.

3. Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione penale al consumatore. A tale riguardo, l'indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l'indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un certo periodo.

4. Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio dopo la ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.

5. Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all'esistenza di un interesse legittimo del consumatore.

Articolo 26

Mercati flessibili e affidabili

1. Gli Stati membri mettono a punto meccanismi adeguati per assicurare che il diritto sulla garanzia reale sia esigibile da parte o a nome dei creditori. Gli Stati membri assicurano che i creditori mantengano idonei registri riguardanti i tipi di beni immobili accettati come garanzia reale, nonché le relative politiche di sottoscrizione di mutui ipotecari utilizzate.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi.

Articolo 27

Informazioni relative alle modifiche del tasso debitore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore informi il consumatore di eventuali modifiche del tasso debitore dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che decorrano gli effetti della modifica. L'informazione comprende almeno l'importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia divenuto applicabile e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli.

2. Gli Stati membri possono tuttavia consentire alle parti di convenire nel contratto di credito che l'informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, che il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e che l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore e comunicata personalmente al consumatore unitamente all'importo delle nuove rate periodiche.

3. I creditori possono continuare a informare i consumatori periodicamente qualora la modifica del tasso debitore non sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse già consentito a norma del diritto nazionale prima del 20 marzo 2014.

4. Qualora le variazioni del tasso debitore siano determinate tramite asta sui mercati dei capitali e, di conseguenza, il creditore non sia in grado di comunicare la variazione al consumatore prima che essa divenga applicabile, il creditore provvede, in tempo utile prima dell'asta, a informare il consumatore su carta

o mediante un altro supporto durevole dell'imminente procedura e a fornire un'indicazione delle possibili conseguenze per il tasso debitore.

Articolo 28

Morosità e pignoramenti

1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia.

2. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall'inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento.

3. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.

4. Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito.

5. Se il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull'importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri predispongono procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia.

Se a seguito di una procedura esecutiva rimane un debito residuo, gli Stati membri assicurano che siano poste in essere misure intese a facilitare il rimborso al fine di proteggere i consumatori.

CAPO 11

REQUISITI PER LO STABILIMENTO E LA VIGILANZA DI INTERMEDIARI DEL CREDITO E RAPPRESENTANTI DESIGNATI

Articolo 29

Abilitazione degli intermediari del credito

1. Gli intermediari del credito sono debitamente abilitati per l'esercizio di tutte o una parte delle attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o per la prestazione di servizi di consulenza da un'autorità competente nel loro Stato membro d'origine. Se uno Stato membro consente di designare i rappresentanti di cui all'articolo 31, tale rappresentante designato non necessita di un'abilitazione come intermediario del credito ai sensi del presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'abilitazione degli intermediari del credito sia subordinata al possesso almeno dei seguenti requisiti professionali, oltre ai requisiti di cui all'articolo 9:

- a) gli intermediari del credito sono in possesso di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutto il territorio dei paesi nei quali offrono i propri servizi, oppure di analogo garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, per gli intermediari del credito con vincolo di mandato, lo Stato membro di origine può prevedere che tale assicurazione o analogo garanzia possa essere fornita da un creditore per conto del quale l'intermediario del credito è delegato ad operare.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare e, qualora necessario, modificare norme tecniche di regolamentazione che determinano l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzie analoghe di cui al primo comma della presente lettera. Tali norme tecniche di regolamentazione sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o della garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione entro il 21 settembre 2014. L'ABE riesamina e, se necessario, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che modificano l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o della garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione per la prima volta entro il 21 marzo 2018 e successivamente ogni due anni;

- b) una persona fisica abilitata come intermediario del credito, coloro che ricoprono cariche presso un intermediario del credito costituito come persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all'interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha organi societari possiedono il requisito dell'onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato penale che non riporta condanne o un documento avente funzione analoga a livello nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale;
- c) una persona fisica abilitata in qualità di intermediario del credito, coloro che ricoprono cariche di un intermediario del credito costituito come persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all'interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha organi societari hanno un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione ai contratti di credito. Lo Stato membro di origine stabilisce il livello adeguato di conoscenza e competenza conformemente ai principi di cui all'allegato III.

3. Gli Stati membri assicurano che siano resi pubblici i criteri stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza professionale ad esso richiesti.

4. Gli Stati membri assicurano che tutti gli intermediari del credito abilitati, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in qualità di persone fisiche o giuridiche, siano iscritti in un registro tenuto da un'autorità competente nei loro Stati membri di origine. Gli Stati membri assicurano che il registro degli intermediari del credito sia aggiornato e pubblicamente disponibile in linea.

Il registro degli intermediari del credito contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) i nomi delle persone che fanno parte del personale dirigente e che sono responsabili dell'attività di intermediazione. Gli Stati membri possono esigere la registrazione di tutte le persone fisiche che svolgono una funzione a contatto con la clientela in un'impresa che esercita l'attività di intermediario del credito;
- b) gli Stati membri in cui l'intermediario del credito esercita l'attività in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi e di cui l'intermediario del credito ha informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, conformemente all'articolo 32, paragrafo 3;
- c) se l'intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o meno.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 30 garantiscono che il registro indichi il creditore a nome del quale agisce l'intermediario del credito con vincolo di mandato.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 31 garantiscono che il registro indichi l'intermediario del credito o, nel caso di un rappresentante designato di un intermediario del credito con vincolo di mandato, il creditore a nome del quale agisce il rappresentante designato.

5. Gli Stati assicurano che:

- a) ogni intermediario del credito che sia una persona giuridica abbia la sua sede principale nello stesso Stato membro nel quale è situata la sua sede legale (se ha una sede legale in base alla legislazione nazionale);
- b) un intermediario del credito che non è una persona giuridica o un intermediario del credito che è una persona giuridica ma che in base alla legislazione nazionale non ha una sede legale, abbia la sede principale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività principale.

6. Ogni Stato membro istituisce uno sportello unico che consenta di accedere agevolmente e rapidamente alle informazioni provenienti dal registro nazionale, istituito elettronicamente e aggiornato costantemente. Lo sportello unico consente di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro.

L'ABE pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali a tale sportello.

7. Gli Stati membri d'origine garantiscono che tutti gli intermediari del credito abilitati e i loro rappresentanti designati rispettino in via permanente i requisiti di cui al paragrafo 2. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli articoli 30 e 31.

8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo per quanto riguarda le persone che svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, se svolgono tali attività a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se quest'ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività.

9. Il presente articolo non si applica agli enti creditizi titolari di un'autorizzazione in conformità alla direttiva 2013/36/UE né ad altri enti finanziari che, a norma del proprio diritto nazionale, sono soggetti a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente.

Articolo 30

Intermediari del credito con vincolo di mandato verso un solo creditore

1. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire agli intermediari del credito con vincolo di mandato indicati nell'articolo 4, punto 7, lettera a), di essere abilitati dalle autorità competenti attraverso il creditore a nome del quale agiscono a titolo esclusivo.

In tali casi il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dall'intermediario del credito con vincolo di mandato che agisce per conto del creditore nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri esigono che il creditore assicuri che gli intermediari del credito con vincolo di mandato rispondano almeno ai requisiti professionali di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

2. Fatto salvo l'articolo 34, i creditori controllano le attività esercitate dagli intermediari del credito con vincolo di mandato specificati all'articolo 4, punto 7, lettera a), in modo che continuino a rispettare la presente direttiva. In particolare il creditore è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dell'intermediario del credito con vincolo di mandato e del suo personale.

Articolo 31

Rappresentanti designati

1. Gli Stati membri possono decidere di permettere a un intermediario del credito di nominare rappresentanti designati.

Se un rappresentante designato è nominato da un intermediario del credito con vincolo di mandato specificato all'articolo 4, punto 7, lettera a), il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce per conto di tale intermediario del credito in settori disciplinati dalla presente direttiva. Negli altri casi l'intermediario del credito mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce per conto dell'intermediario del credito nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

2. Gli intermediari del credito assicurano che i loro rappresentanti designati siano in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Tuttavia lo Stato membro di origine può prevedere che l'assicurazione della responsabilità civile professionale o l'analoga garanzia possa essere fornita da un intermediario del credito per conto del quale il rappresentante designato è autorizzato ad agire.

3. Fatto salvo l'articolo 34, gli intermediari del credito controllano le attività esercitate dai loro rappresentanti designati in modo da garantire il pieno rispetto della presente direttiva. In particolare gli intermediari del credito sono responsabili del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dei rappresentanti designati e del loro personale.

4. Gli Stati membri che decidono di permettere agli intermediari del credito di nominare rappresentanti istituiscono un registro pubblico che contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. I rappresentanti designati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato in linea dal pubblico.

Articolo 32

Libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi da parte di intermediari del credito

1. L'abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine di cui all'articolo 29, paragrafo 1, è valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti per svolgere le attività e fornire i servizi contemplati dall'abilitazione, a condizione che le attività che un intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione. Tuttavia agli intermediari del credito non è permesso fornire i loro servizi in relazione a contratti di credito offerti da enti e non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in cui a tale ente non creditizio non è permesso operare.

2. Ai rappresentanti designati negli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 31 non è permesso svolgere le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, in tutto o in parte, o di fornire servizi di consulenza negli Stati membri in cui a tali rappresentanti designati non è permesso operare.

3. Qualsiasi intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o al momento di stabilire una succursale informa le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine.

Entro un mese a decorrere da tale comunicazione le suddette autorità competenti notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati l'intenzione dell'intermediario del credito e, contestualmente, informano della notificazione l'intermediario interessato. Esse notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati i creditori a cui l'intermediario del credito è vincolato da un vincolo di mandato e se i creditori assumano la responsabilità piena e incondizionata per le attività dell'intermediario del credito. Lo Stato membro ospitante utilizza le informazioni ricevute dallo Stato membro di origine per inserire le informazioni necessarie nel suo registro.

L'intermediario del credito può iniziare l'attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della notificazione di cui al secondo comma.

4. Prima che la succursale dell'intermediario del credito avvii le attività o entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante predispongono la vigilanza sull'intermediario del credito in conformità all'articolo 34 e indicano all'intermediario del credito, se del caso, le condizioni alle quali, in settori non armonizzati nel diritto dell'Unione, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

Articolo 33

Revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l'abilitazione concessa a un intermediario del credito conformemente all'articolo 29 se tale intermediario del credito:

- a) rinuncia espressamente all'abilitazione o non ha né svolto attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, né prestato servizi da sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto, per tali casi, la decadenza dall'abilitazione;
- b) ha ottenuto l'abilitazione presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non risponde più ai requisiti necessari per ottenere l'abilitazione;
- d) rientra in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva;
- e) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva che disciplinano le condizioni di esercizio dell'attività degli intermediari del credito.

2. Qualora l'abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni, con tutti i mezzi adeguati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito la cui abilitazione è stata ritirata siano cancellati dal registro senza indebito ritardo.

Articolo 34

Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte nel continuo dagli intermediari del credito siano soggette alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Gli Stati membri d'origine stabiliscono che gli intermediari del credito con vincolo di mandato siano soggetti a vigilanza direttamente o nell'ambito della vigilanza del creditore per conto del quale agiscono se il creditore è un ente creditizio titolare di un'autorizzazione in conformità alla direttiva 2013/36/UE o altro ente finanziario che, a norma del diritto nazionale, è soggetto a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente. Tuttavia, se presta servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l'intermediario del credito con vincolo di mandato è direttamente soggetto a vigilanza.

Gli Stati membri di origine che consentono agli intermediari del credito di designare rappresentanti conformemente all'articolo 31 assicurano che tali rappresentanti designati siano soggetti a vigilanza esercitata direttamente o nel quadro della vigilanza condotta sull'intermediario del credito per conto del quale agiscono.

2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui un intermediario del credito ha una succursale hanno la responsabilità di accertarsi che i servizi prestati dall'intermediario del credito nel loro territorio soddisfino gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

Se le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un intermediario del credito con una succursale nel territorio di tale Stato membro viola le disposizioni adottate nello Stato membro stesso in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39, tali autorità esigono che l'intermediario del credito interessato ponga fine alla sua situazione irregolare.

Se l'intermediario del credito interessato non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che esso ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l'intermediario del credito persiste nel violare le disposizioni di cui al primo comma vigenti nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, adottare misure appropriate per impedire o sanzionare ulteriori irregolarità e, nella misura necessaria, per impedire a detto intermediario del credito di avviare ulteriori operazioni nel suo territorio. La Commissione è informata di tali eventuali misure senza indebito ritardo.

Se l'autorità competente dello Stato membro di origine è in disaccordo con le misure adottate dallo Stato membro ospitante, può rinviare la questione all'ABE e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

3. Le autorità competenti degli Stati membri in cui la succursale è ubicata hanno il diritto di esaminare l'organizzazione della succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per adempiere alle sue responsabilità di cui al paragrafo 2 e per consentire alle autorità competenti dello Stato membro di origine di far rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi prestati dalla succursale.

4. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un intermediario del credito operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, o che un intermediario del credito con una succursale nel suo territorio non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine, che adotta le misure adeguate.

Se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure entro un mese dalla ricezione di tali elementi o se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello

Stato membro di origine, un intermediario del credito persiste nell'agire in modo tale da mettere chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il funzionamento ordinato dei mercati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante:

- a) dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e garantire il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo all'intermediario del credito in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. La Commissione e l'EBA sono informate di tali misure senza indebito ritardo;
- b) può portare la questione all'attenzione dell'ABE e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

5. Gli Stati membri prevedono che, se un intermediario del credito abilitato in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, nell'esercizio delle loro competenze e dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, effettuare ispezioni presso tale succursale.

6. La ripartizione dei compiti tra Stati membri indicata nel presente articolo fa salve le competenze degli Stati membri in relazione agli ambiti non contemplati dalla presente direttiva conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione.

CAPO 12

ABILITAZIONE E VIGILANZA DEGLI ENTI NON CREDITIZI

Articolo 35

Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi

Gli Stati membri assicurano che gli enti non creditizi siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione, che comprenda l'iscrizione dell'ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un'autorità competente.

CAPO 13

COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DIVERSI STATI MEMBRI

Articolo 36

Obbligo di cooperazione

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza.

Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l'assistenza prevista al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento dei compiti delle autorità competenti designate in conformità all'articolo 5, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.

L'autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute alle altre autorità competenti, ma non trasmette le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche senza il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite ed esclusivamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che ha fornito le informazioni.

4. Un'autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un'indagine o in un'attività di vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo qualora:

a) l'indagine, l'ispezione, l'attività di vigilanza o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro interessato;

c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente informa l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.

Articolo 37

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

Le autorità competenti possono portare all'attenzione dell'ABE la situazione in cui la richiesta di cooperazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e chiedere l'assistenza dell'ABE ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell'ABE.

CAPO 14

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa rendere al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 39

Meccanismi di risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di procedure di reclamo e risoluzione adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale di controversie tra consumatori e creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati in relazione a contratti di credito, avvalendosi, se del caso, di organi già esistenti. Gli Stati membri assicurano che tali procedure siano applicabili ai creditori e agli intermediari del credito e coprano le attività dei rappresentanti designati.

2. Gli Stati membri impongono agli organi responsabili delle composizioni extragiudiziali di controversie riguardanti i consumatori di collaborare affinché possano essere risolte controversie transfrontaliere in materia di contratti di credito.

Articolo 40

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 marzo 2014.

3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificati nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 41

Natura vincolante della presente direttiva

Gli Stati membri assicurano che:

- a) i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della presente direttiva;
- b) le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti, in particolare includendo contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione di tali disposizioni.

Articolo 42

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 marzo 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 21 marzo 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 43

Disposizioni transitorie

1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in essere prima del 21 marzo 2016.

2. Gli intermediari del credito che già svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, prima del 21 marzo 2016 e che non sono stati ancora abilitati conformemente alle condizioni stabilite nel diritto nazionale dello Stato membro di origine che recepisce la presente direttiva possono continuare a svolgere tali attività conformemente al diritto nazionale fino al 21 marzo 2017. Se un intermediario del credito invoca tale deroga, può svolgere le attività soltanto all'interno del suo Stato membro d'origine a meno che non soddisfi anche i necessari requisiti giuridici degli Stati membri ospitanti.

3. I creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che svolgono attività disciplinate dalla presente direttiva prima del 20 marzo 2014 si conformano alla normativa nazionale che recepisce l'articolo 9 entro il 21 marzo 2017.

Articolo 44

Clausola di riesame

La Commissione procede ad un riesame della presente direttiva entro il 21 marzo 2019. Il riesame valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno.

Il riesame comprende almeno i seguenti aspetti:

- a) una valutazione dell'uso del PIES, della sua comprensione da parte dei consumatori e della loro soddisfazione rispetto ad esso;

- b) un'analisi delle altre informazioni precontrattuali;
- c) un'analisi dell'attività transfrontaliera da parte di intermediari del credito e creditori;
- d) un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali;
- e) una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra cui un regime di passaporto per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali;
- f) una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi aggiuntivi rispetto alla fase post-contrattuale dei contratti di credito;
- g) una valutazione dell'attualità dell'ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto del suo impatto su altre forme di credito alternative;
- h) una valutazione della necessità di ulteriori misure per assicurare la tracciabilità dei contratti di credito garantiti da beni immobili residenziali;
- i) una valutazione della disponibilità di dati sull'andamento dei prezzi dei beni immobili residenziali e sul grado di comparabilità dei dati;
- j) una valutazione della questione se continui ad essere opportuno applicare la direttiva 2008/48/CE ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore all'importo massimo precisato nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva;
- k) una valutazione dell'adeguatezza della trasparenza delle modalità di pubblicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;
- l) una valutazione della proporzionalità delle avvertenze di cui all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 13, paragrafo 2, e del potenziale di ulteriore armonizzazione delle avvertenze sui rischi.

Articolo 45

Ulteriori iniziative in materia di concessione e accensione responsabili di mutui

Entro il 21 marzo 2019 la Commissione presenta una relazione esauriente intesa a valutare le sfide più generali poste dal

sovraindebitamento privato direttamente connesso all'attività creditizia. Tale relazione esaminerà altresì la necessità della vigilanza sui registri dei crediti e la possibilità di sviluppare mercati più flessibili e affidabili. Essa è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 46

Modifica della direttiva 2008/48/CE

All'articolo 2 della direttiva 2008/48/CE è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica a contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore a 75 000 EUR.»

Articolo 47

Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nella direttiva 2013/36/UE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 54 bis

Gli articoli 53 e 54 lasciano impregiudicati i poteri d'inchiesta conferiti al Parlamento europeo dall'articolo 226 TFUE.»

Articolo 48

Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

- 1) l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato per un periodo iniziale di un mese ed è prorogabile per un ulteriore periodo di un mese.»

- 2) l'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini, incluse le modalità di applicazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità al diritto dell'Unione.»

*Articolo 49***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 50***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 4 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

ALLEGATO I

CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

I. Equazione di base che esprime l'equivalenza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall'altro.

L'equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l'equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

dove

- X è il TAEG
- m è il numero d'ordine dell'ultimo prelievo
- k è il numero d'ordine di un prelievo, sicché $1 \leq k \leq m$
- C_k è l'importo del prelievo numero k
- t_k è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun prelievo successivo, sicché $t_1 = 0$
- m' è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o pagamento di spesa
- l è il numero d'ordine di un rimborso o pagamento di spesa
- D_l è l'importo di un rimborso o pagamento di spesa
- s_l designa l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spesa.

Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in momenti diversi non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo prelievo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Un anno si presume composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o dodici mesi identici, ciascuno dei quali si presume costituito da 30,41666 giorni (vale a dire $365/12$), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

Nel caso in cui gli intervalli tra le date usate nei calcoli non possono essere espressi con un numero intero di settimane, mesi o anni, sono espressi con un numero intero di uno di questi periodi in combinazione con un numero di giorni. Se si utilizzano i giorni:

- i) è contato ogni giorno, compresi i fine settimana e i festivi;
 - ii) i periodi uguali e poi i giorni sono contati a ritroso fino alla data del prelievo iniziale;
 - iii) la lunghezza del periodo in giorni si ottiene escludendo il primo giorno e includendo l'ultimo ed è espressa in anni dividendo tale periodo per il numero di giorni (365 o 366) dell'anno completo contati a ritroso dall'ultimo giorno allo stesso giorno dell'anno precedente.
- d) Il risultato del calcolo è espresso con un'accuratezza pari alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del decimale precedente è aumentata di uno.

- e) È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi (A_k) che saranno positivi o negativi, ossia rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a n , ed espressi in anni, vale a dire:

$$S = \sum_{k=1}^n A_k (1 + X)^{-tk},$$

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà pari a zero se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.

II. Ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG

- a) Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero.
- b) Se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla modalità più comunemente utilizzata per questo tipo di contratto di credito.
- c) Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prescrive tra le diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l'importo del credito e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia prelevato alla data più vicina tra quelle previste nel contratto di credito e conformemente a detti limiti di prelievo.
- d) Se sono offerti tassi debitori e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il tasso debitore e le spese più elevati siano il tasso debitore e le spese per l'intera durata del contratto di credito.
- e) Nel caso dei contratti di credito per i quali è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base ad un indicatore convenuto o a un tasso di riferimento interno, il calcolo del TAEG si basa sull'assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore o del tasso di riferimento interno convenuto in quel momento, ma non inferiore al tasso debitore fisso.
- f) Se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 170 000 EUR. Nel caso dei contratti di credito, diversi da fideiussioni o garanzie, la cui finalità non è l'acquisto o la conservazione di diritti di proprietà su un bene immobile residenziale o un terreno, scoperti, carte di debito differito o carte di credito, tale limite massimo si considera fissato a 1 500 EUR.
- g) Nel caso di contratti di credito diversi da scoperti, prestiti ponte, contratti di credito con regime di comproprietà su bene, responsabilità o garanzie eventuali e contratti di credito a durata indeterminata indicati nelle ipotesi di cui alle lettere i), j), k), l) e m):
- i) se la data o l'importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati, il rimborso si considera effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
 - ii) se l'intervallo tra la data del primo prelievo e la data del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore non può essere determinato, si assume che sia l'intervallo più breve.
- h) Se la data o l'importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi di cui alle lettere g), i), j), k), l) e m) si considera che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, se queste non sono note:
- i) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
 - ii) le spese diverse dagli interessi espresse come somma unica sono pagate alla data di conclusione dell'accordo di credito;
 - iii) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l'importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;
 - iv) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri.

- i) In caso di scoperto, si considera che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito. Se la durata dello scoperto non è nota, il TAEG è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi.
- j) In caso di prestito ponte, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito. Se la durata del contratto di credito non è nota, il TAEG è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di dodici mesi.
- k) Nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da uno scoperto e da un prestito ponte, si presume:
- i) nel caso di contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un bene immobile residenziale, che il credito sia fornito per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del primo prelievo e che il pagamento finale da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri; nel caso di contratti di credito non finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su beni immobili residenziali o che sono prelevati mediante carte di debito differito o carte di credito, che tale periodo sia di un anno;
- ii) che il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo prelievo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presume che i successivi prelievi e rimborsi dell'intero capitale da parte del consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo quanto stabilito dal contratto di credito.
- Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro prelievo.
- l) Nel caso di responsabilità o garanzia eventuale, si presume che l'importo totale del credito sia prelevato per intero in un unico importo alla data antecedente tra:
- a) la data dell'ultimo prelievo consentita dal contratto di credito che costituisce la fonte potenziale della responsabilità o garanzia eventuale; o
- b) nel caso di un contratto di credito rotativo, al termine del periodo iniziale precedente al rinnovo.
- m) Nel caso di contratti di credito con regime di comproprietà sul bene:
- i) i pagamenti dei consumatori si considerano avvenuti nell'ultima data o nelle ultime date consentite dal contratto di credito;
- ii) gli aumenti percentuali del valore del bene immobile residenziale che garantisce il contratto di credito con regime di comproprietà, e il tasso di qualsiasi indice dell'inflazione cui si faccia riferimento nel contratto, si ritengono pari alla percentuale più alta tra l'attuale tasso target di inflazione della banca centrale e il livello di inflazione dello Stato membro in cui il bene immobile residenziale si trova al momento della conclusione del contratto di credito o 0 % se tali percentuali sono negative.
-

ALLEGATO II

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO (PIES)

PARTE A

Il testo contenuto in questo modello è riportato nel PIES. Le indicazioni tra parentesi quadre sono sostituite con le informazioni pertinenti. Le istruzioni per la compilazione del PIES da parte del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito sono contenute nella parte B.

Ogniqualevolta ricorrono i termini «se applicabile», il creditore fornisce le informazioni richieste se pertinenti al contratto di credito. Se le informazioni non sono pertinenti al contratto di credito, il creditore cancella le informazioni corrispondenti o l'intera sezione (per esempio, nei casi in cui la sezione non è applicabile). Se è cancellata l'intera sezione, la numerazione delle sezioni del prospetto PIES è adattata di conseguenza.

Le informazioni che seguono sono fornite in un documento unico. Il carattere tipografico utilizzato è chiaramente leggibile. Le informazioni che si desidera evidenziare compaiono in grassetto, in ombreggiato o in caratteri tipografici più grandi. Tutte le avvertenze sui rischi applicabili sono messe in evidenza.

Modello PIES

(Testo introduttivo)
<p>Il presente documento è stato redatto per [nome del consumatore] in data [data odierna].</p> <p>Il presente documento è stato redatto in base alle informazioni da Lei fornite finora e alle condizioni attuali del mercato finanziario.</p> <p>Le informazioni di seguito fornite sono valide fino al [data di scadenza] (se applicabile) ad eccezione di quelle relative al tasso di interesse e agli altri costi. Dopo tale data le informazioni potrebbero variare in linea con le condizioni di mercato.</p> <p>(se applicabile) Il presente documento non implica alcun obbligo da parte del [nome del creditore] di concedere un mutuo.</p>
1. Soggetto erogante
<p>[nome]</p> <p>[numero telefonico]</p> <p>[indirizzo geografico]</p> <p>(facoltativo) [indirizzo di posta elettronica]</p> <p>(facoltativo) [numero di fax]</p> <p>(facoltativo) [indirizzo del sito web]</p> <p>(facoltativo)[persona/punto di contatto]</p> <p>(se applicabile, informazioni relative all'eventuale fornitura di servizi di consulenza:) [(Avendo valutato le Sue esigenze e la Sua situazione, raccomandiamo la scelta di questo mutuo./Non Le raccomandiamo un mutuo in particolare. Tuttavia, in funzione delle risposte da Lei fornite ad alcune domande, Le forniamo informazioni su questo mutuo affinché possa fare una scelta.)]</p>
2. (se applicabile) Intermediario del credito
<p>[nome]</p> <p>[numero telefonico]</p> <p>[indirizzo geografico]</p>

<p>(facoltativo) [indirizzo di posta elettronica]</p> <p>(facoltativo) [numero di fax]</p> <p>(facoltativo) [indirizzo del sito web]</p> <p>(facoltativo)[persona/punto di contatto]</p> <p>(se applicabile [informazioni relative all'eventuale fornitura di servizi di consulenza]) [(Avendo valutato le Sue esigenze e la Sua situazione, raccomandiamo la scelta di questo mutuo./Non Le raccomandiamo un mutuo in particolare. Tuttavia, in funzione delle risposte da Lei fornite ad alcune domande, Le forniamo informazioni su questo mutuo affinché possa fare una scelta.)]</p> <p>[Remunerazione]</p>
<p>3. Principali caratteristiche del mutuo</p>
<p>Importo e valuta del mutuo da concedere: [importo][valuta]</p> <p>(se applicabile) Il mutuo non è in [valuta nazionale del mutuatario].</p> <p>(se applicabile) L'ammontare del Suo mutuo in [valuta nazionale del mutuatario] potrebbe cambiare.</p> <p>(se applicabile) Ad esempio, se [valuta nazionale del mutuatario] si svalutasse del 20 % rispetto a [valuta del credito], l'ammontare del Suo mutuo aumenterebbe di [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario]. L'importo potrebbe tuttavia essere superiore se il valore di [valuta nazionale del mutuatario] scendesse più del 20 %.</p> <p>(se applicabile) L'ammontare massimo del Suo mutuo sarà [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario].(se applicabile). Se l'importo del credito raggiunge [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario] riceverà un'avvertenza. (se applicabile) Le sarà possibile [inserire il diritto di rinegoziare il mutuo in valuta estera o il diritto di convertire il mutuo in [valuta pertinente] e le condizioni].</p> <p>Durata del mutuo: [durata]</p> <p>[tipo di mutuo]</p> <p>[tipo di tasso di interesse applicabile]</p> <p>Importo totale da rimborsare:</p> <p>Ciò vuol dire che Lei rimborserà [importo] per ogni [unità della valuta] preso in prestito.</p> <p>(se applicabile) [Il mutuo in oggetto/Parte del mutuo in oggetto] è un mutuo che prevede il pagamento dei soli interessi. Al termine della durata del mutuo dovranno ancora essere rimborsati/e [inserire l'importo del mutuo che prevede il pagamento dei soli interessi].</p> <p>(se applicabile) Valore stimato del bene ai fini della predisposizione del presente prospetto informativo: [inserire importo]</p> <p>(se applicabile) Importo massimo possibile del mutuo in relazione al valore dell'immobile [inserire percentuale] o valore minimo dell'immobile per ottenere un prestito dell'importo indicato [inserire importo]</p> <p>(se applicabile) [Garanzia]</p>
<p>4. Tasso d'interesse e altri costi</p>
<p>Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) rappresenta il costo totale del mutuo espresso in percentuale annua. Il TAEG risulta utile per confrontare offerte diverse.</p> <p>Il TAEG applicabile al Suo mutuo è [TAEG].</p>

<p>Comprende:</p> <p>Tasso di interesse [valore in percentuale o, se applicabile, indicazione di un tasso di riferimento e valore percentuale dello spread a favore del creditore]</p> <p>[altre componenti del TAEG]</p> <p>Spese una tantum</p> <p>(se applicabile) Per registrare l'ipoteca dovrà sostenere alcune spese. [Inserire, se noto, l'importo delle spese ovvero una base di calcolo.]</p> <p>Spese periodiche</p> <p>(se applicabile) Questo TAEG è calcolato sulla base di ipotesi relative al tasso di interesse.</p> <p>(se applicabile) Poiché il tasso di interesse [di parte] del suo mutuo è variabile l'effettivo TAEG potrà risultare essere diverso da quello indicato qualora il tasso di interesse del suo mutuo cambi. Ad esempio se il tasso di interesse aumentasse a [scenario descritto nella parte B] il TAEG potrebbe aumentare a [inserire un TAEG esemplificativo corrispondente allo scenario].</p> <p>(se applicabile) Si noti che questo TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso di interesse si mantenga per tutta la durata del contratto al livello pattuito per il periodo iniziale.</p> <p>(se applicabile) I seguenti costi non sono noti all'istituto che eroga il mutuo e pertanto non sono inclusi nel TAEG: [Costi]</p> <p>(se applicabile) Per registrare l'ipoteca dovrà sostenere alcune spese.</p> <p>La preghiamo di accertarsi di essere a conoscenza di tutti gli ulteriori oneri e imposte associati al mutuo.</p>
<p>5. Frequenza e numero dei pagamenti</p>
<p>Frequenza di rimborso: [frequenza]</p> <p>Numero dei pagamenti: [numero]</p>
<p>6. Importo di ciascuna rata</p>
<p>[importo] [valuta]</p> <p>Il Suo reddito potrebbe variare. La preghiamo di considerare se potrà ancora far fronte alle rate di ammortamento [frequenza delle rate] qualora il Suo reddito diminuisca.</p> <p>(se applicabile) Poiché [il Suo mutuo/parte del Suo mutuo] prevede rate per il pagamento dei soli interessi, dovrà adottare misure separate per [inserire l'importo del mutuo che prevede il pagamento dei soli interessi] da rimborsare al termine della durata del mutuo. Si ricordi di aggiungere eventuali altri pagamenti che dovrà effettuare all'importo della rata qui indicato.</p> <p>(se applicabile) Il tasso di interesse su [parte di] questo mutuo può cambiare. Ciò significa che l'importo delle rate potrebbe aumentare o diminuire. Ad esempio se il tasso di interesse aumenta a [scenario descritto nella parte B] i pagamenti potrebbero aumentare a [inserire l'importo della rata corrispondente allo scenario].</p> <p>(se applicabile) Il valore dell'importo che dovrà versare in [valuta nazionale del mutuatario] ogni [frequenza della rata] potrebbe cambiare. (se applicabile) I pagamenti potrebbero aumentare a [inserire importo massimo nella valuta nazionale del mutuatario] ogni [inserire periodo] (se applicabile). Ad esempio se [valuta nazionale del mutuatario] si svaluta del 20 % rispetto a [valuta del credito] Lei dovrà pagare un importo aggiuntivo [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario] ogni [inserire periodo]. Le rate da rimborsare potrebbero essere superiori a quanto indicato.</p> <p>(se applicabile) Il tasso di cambio utilizzato per convertire il Suo rimborso da [valuta del credito] a [valuta nazionale del mutuatario] sarà quello pubblicato da [nome dell'ente che pubblica il tasso di cambio] il [data], o sarà calcolato il [data] utilizzando [inserire l'indice di riferimento o il metodo di calcolo].</p>

(se applicabile) [Particolari sui prodotti di risparmio abbinati, mutui con pagamento degli interessi differito]
7. (se applicabile) Tabella di ammortamento esemplificativa
<p>La tabella mostra l'importo delle rate da corrispondere ogni [frequenza].</p> <p>Le rate (colonna [n. della colonna]) rappresentano la somma degli interessi da versare (colonna [n. della colonna]), eventualmente del capitale rimborsato (colonna [n. della colonna]) e, se applicabile, altre spese (colonna [n. della colonna]). (se applicabile) Le spese nella colonna relativa alle altre spese sono inerenti a [elenco delle spese]. Il capitale residuo (colonna [numero della colonna]) è l'importo che rimane da rimborsare dopo il pagamento di ciascuna rata.</p> <p>[tabella]</p>
8. Obblighi supplementari
<p>Per beneficiare delle condizioni descritte nel presente documento, il mutuatario deve attenersi ai seguenti obblighi:</p> <p>[obblighi]</p> <p>(se applicabile) Si sottolinea che le condizioni di prestito descritte nel presente documento (compreso il tasso di interesse) potrebbero variare in caso di inadempienza di questi obblighi.</p> <p>(se applicabile) La preghiamo di prendere nota delle conseguenze che potrebbero derivare dal disdire in una fase successiva i servizi accessori al mutuo:</p> <p>[Conseguenze]</p>
9. Estinzione anticipata
<p>È possibile estinguere anticipatamente il mutuo in oggetto in forma totale o parziale.</p> <p>(se applicabile) [condizioni]</p> <p>(se applicabile) Penale per l'estinzione: [inserire importo o, se applicabile, metodo di calcolo]</p> <p>(se applicabile) Nel caso in cui scegliesse di estinguere anticipatamente il mutuo, La preghiamo di contattarci per determinare l'esatto ammontare della penale.</p>
10. Opzioni flessibili
<p>(se applicabile) [Informazioni su portabilità/surrogazione] Avrà la possibilità di trasferire il mutuo ad un altro [soggetto erogante][o][immobile]. [Inserire condizioni]</p> <p>(se applicabile) Non è possibile trasferire il mutuo a un altro[soggetto erogante][o][immobile]</p> <p>(se applicabile) Opzioni supplementari: [inserire spiegazione delle opzioni supplementari elencate nella parte B e, in via facoltativa, ogni altra opzione offerta dal soggetto erogante con il contratto di credito e non menzionata nelle sezioni precedenti].</p>
11. Altri diritti del mutuatario
<p>(se applicabile) Lei dispone di [durata del periodo di riflessione] dopo [inizio del periodo di riflessione] per riflettere prima di impegnarsi con la stipula del mutuo. (se applicabile) Una volta ricevuto il testo del contratto di credito dall'istituto che eroga il mutuo, potrà decidere di non sottoscriverlo prima della fine di [durata del periodo di riflessione].</p> <p>(se applicabile) Per [durata del periodo di recesso] dopo [inizio del periodo di recesso] Lei può esercitare il diritto di recedere dal contratto. [Condizioni] [Inserire procedura]</p>

<p>(se applicabile) Lei può perdere il diritto di recedere dal contratto se, durante il periodo a Sua disposizione, compra o vende un immobile collegato al presente contratto di credito.</p> <p>(se applicabile) Prima di decidere se esercitare il diritto di recesso [dal contratto di credito], dovrebbe verificare se rimarrà vincolato dagli altri obblighi relativi al mutuo [compresi i servizi accessori in relazione al contratto di credito, di cui alla sezione 8].</p>
<p>12. Reclami</p>
<p>Per eventuali reclami si potrà rivolgere a [inserire punto di contatto e fonte di informazione interni sulla procedura].</p> <p>(se applicabile) Tempo massimo per il trattamento del reclamo [periodo]</p> <p>(se applicabile) [Se non è soddisfatto dell'esito del reclamo] può rivolgersi a: [inserire nome dell'organismo esterno per il trattamento e la risoluzione extragiudiziale dei reclami] (se applicabile) o prendere contatto con FIN-NET per ricevere informazioni sull'organismo equivalente nel Suo paese.</p>
<p>13. Inosservanza degli obblighi previsti dal mutuo: conseguenze per il debitore</p>
<p>[tipo di inosservanza]</p> <p>[conseguenze finanziarie e/o legali]</p> <p>Se dovesse incontrare difficoltà nell'effettuare i pagamenti [frequenza], La invitiamo a mettersi in contatto con noi al più presto per vagliare possibili soluzioni.</p> <p>(se applicabile) Come soluzione estrema, il Suo immobile potrebbe essere soggetto ad espropriazione nel caso in cui Lei non pagasse regolarmente le rate.</p>
<p>(se applicabile) 14. Informazioni supplementari</p>
<p>(se applicabile) [Individuazione della legge applicabile al contratto di credito].</p> <p>(se la lingua che il soggetto erogante intende usare è diversa da quella del PIES) Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con il Suo accordo, intendiamo comunicare in [precisare la lingua o le lingue] per tutta la durata del contratto di credito.</p> <p>[Inserire la dichiarazione attestante il diritto di ricevere una bozza del contratto di credito o, se applicabile, di ricevere un'offerta in tal senso]</p>
<p>15. Autorità di vigilanza</p>
<p>L'istituto che eroga il mutuo è soggetto alla vigilanza di [Nome/nomi, indirizzo/indirizzi web della/delle autorità di vigilanza]</p> <p>(se applicabile) Il presente intermediario del credito è soggetto alla vigilanza di [Nome, indirizzo web dell'autorità di vigilanza].</p>

PARTE B

Istruzioni per la compilazione del PIES

Il PIES è compilato almeno sulla base delle seguenti istruzioni: gli Stati membri possono tuttavia elaborare o precisare ulteriormente le istruzioni per la compilazione.

Sezione «Testo introduttivo»

- 1) La data di scadenza della validità è debitamente messa in evidenza. Ai fini della presente sezione, si intende con «data di scadenza della validità» il periodo di tempo in cui le informazioni contenute nel PIES, per esempio il tasso debitore, rimarranno invariate e si applicheranno qualora il creditore decidesse di concedere il credito entro tale periodo di tempo. Se la determinazione del tasso debitore applicabile e di altri costi dipende dai risultati della vendita di obbligazioni sottostanti, il tasso di interesse finale e gli altri costi potrebbero differire da quelli indicati. Soltanto in queste circostanze dovrebbe essere previsto che la data di scadenza della validità non si applica al tasso debitore e agli altri costi mediante l'indicazione: «a parte il tasso di interesse e altri costi».

Sezione «1. Soggetto erogante»

- 1) Nome, numero telefonico e indirizzo geografico del creditore si riferiscono alle informazioni di contatto che il consumatore può utilizzare per la corrispondenza futura.
- 2) Le informazioni sull'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, l'indirizzo del sito web e la persona/il punto di contatto sono facoltative.
- 3) In linea con l'articolo 3 della direttiva 2002/65/CE, quando l'operazione è offerta a distanza il creditore indica, se applicabile, il nome e l'indirizzo geografico del suo rappresentante nello Stato membro di residenza del consumatore. L'indicazione del numero telefonico, dell'indirizzo di posta elettronica e del sito web del rappresentante del creditore è opzionale.
- 4) Se la sezione 2 non è applicabile, i creditori comunicano al consumatore se sono forniti servizi di consulenza e su quale base utilizzando la formulazione di cui alla parte A.

(se applicabile) Sezione «2. Intermediario del credito»

Se l'informazione sul prodotto è fornita al consumatore dall'intermediario del credito, quest'ultimo comunica tra l'altro:

- 1) che nome, numero telefonico e indirizzo geografico dell'intermediario del credito riguardano le informazioni di contatto che il consumatore può utilizzare per la corrispondenza futura;
- 2) che le informazioni sull'indirizzo di posta elettronica, sul numero di fax, sull'indirizzo del sito web e sulla persona/punto di contatto sono facoltative;
- 3) che l'intermediario del credito comunica al consumatore se sono forniti servizi di consulenza e su quale base utilizzando la formulazione di cui alla parte A;
- 4) una spiegazione del modo in cui è remunerato l'intermediario del credito. Se riceve una commissione da un creditore, sono precisati l'importo e - se diverso dal nome di cui alla sezione 1 - il nome del creditore che la corrisponde.

Sezione «3. Principali caratteristiche del mutuo»

- 1) La presente sezione illustra chiaramente le caratteristiche principali del credito, compresi l'ammontare e la valuta nonché i rischi potenziali connessi al tasso debitore — tra cui quelli menzionati al punto 8 — e alla struttura di ammortamento.
- 2) Se la valuta del credito è diversa dalla valuta nazionale del consumatore il creditore indica che il consumatore riceverà puntualmente un avviso almeno in caso di fluttuazione del tasso di cambio superiore al 20 % e, se applicabile, gli sarà comunicato il diritto di convertire la valuta del contratto o la possibilità di rinegoziare le condizioni, nonché altri strumenti di cui il consumatore potrà avvalersi per limitare l'esposizione al rischio di cambio. Se nel contratto di credito esiste una disposizione volta a limitare il rischio di cambio, il creditore indica l'importo massimo che il consumatore potrebbe essere tenuto a corrispondere. Se nel contratto di credito non esiste alcuna previsione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione monetaria inferiore al 20 %, il creditore indica un esempio illustrativo dell'effetto sull'ammontare del mutuo di una svalutazione del 20 % della valuta nazionale del consumatore rispetto alla valuta del credito.
- 3) La durata del mutuo è espressa in anni e in mesi, a seconda di quale delle due opzioni sia la più adeguata. Se la durata del credito è soggetta a variazioni nel corso del contratto, il creditore spiega quando e a quali condizioni ciò può avvenire. Se il credito è a durata indeterminata, per esempio, per una carta di credito garantita, il creditore lo indica chiaramente.
- 4) Il tipo di credito è chiaramente indicato (per esempio credito ipotecario, mutuo per la casa d'abitazione, carta di credito garantita ecc.). La descrizione del tipo di credito indica chiaramente come saranno rimborsati capitale e interessi nel corso del contratto (cioè la struttura dell'ammortamento), precisando se il contratto di credito si basa sul rimborso del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi.
- 5) Se il credito prevede che siano pagati solo interessi, integralmente o parzialmente, una dichiarazione in tal senso è inserita in modo ben visibile alla fine della presente sezione con la formulazione di cui alla parte A.
- 6) Questa sezione spiega inoltre se il tasso debitore è fisso o variabile e, se applicabile, i periodi nei quali rimane fisso; specifica la frequenza delle successive revisioni e l'esistenza di limiti (massimi o minimi) alla variabilità del tasso debitore.

La formula utilizzata per rivedere il tasso debitore e le sue varie componenti (per esempio tasso di riferimento, differenziale del tasso) è spiegata. Il creditore indica, per esempio mediante un indirizzo web, dove possono essere reperite ulteriori informazioni relative agli indici o ai tassi usati nella formula, per esempio Euribor o tasso di riferimento della Banca centrale.

- 7) Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le informazioni sono fornite in merito a tutti i tassi applicabili.
- 8) L'«importo totale da rimborsare» corrisponde all'importo totale che il consumatore deve pagare. È indicato come la somma dell'importo del credito e del costo totale del credito al consumatore. Se il tasso debitore non è fissato per la durata del contratto, si sottolinea che l'importo è indicativo e può variare, in particolare in relazione alla variazione del tasso debitore.
- 9) Nei casi in cui il credito sia garantito da un'ipoteca sul bene immobile o da una garanzia analoga o da un diritto legato al bene immobile, il creditore richiama l'attenzione del consumatore su questo aspetto. Se applicabile, il creditore indica il valore presunto del bene immobile o dell'altra garanzia usata per la preparazione del presente prospetto informativo.
- 10) Il creditore indica, se applicabile:
 - a) l'«importo massimo disponibile del mutuo in relazione al valore dell'immobile» specificando il rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile. Questo rapporto è accompagnato da un esempio in termini assoluti dell'importo massimo che può essere preso in prestito per un determinato valore dell'immobile; o
 - b) il «valore minimo dell'immobile richiesto dal creditore per concedere un prestito dell'importo indicato».
- 11) Se i crediti sono costituiti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso variabile e una parte a tasso fisso) quest'informazione figura nell'indicazione relativa al tipo di crediti e i dati necessari sono riportati per ciascuna parte dello stesso.

Sezione «4. Tasso d'interesse e altri costi»

- 1) Il riferimento al «tasso di interesse» corrisponde al/ai tasso/i debitore/i.
- 2) Il tasso debitore è indicato in valore percentuale. Se il tasso debitore è variabile e si basa su un tasso di riferimento, il creditore può indicare il tasso debitore riportando un tasso di riferimento e un valore percentuale del margine a suo favore. Il creditore indica comunque il valore del tasso di riferimento valido nel giorno di rilascio del PIES.

Se il tasso debitore è variabile sono riportate tra l'altro le informazioni seguenti: a) le ipotesi sulle quali è stato calcolato il TAEG; b) se del caso, i limiti massimi e minimi applicabili; e c) un'avvertenza da cui risulti che la variabilità potrebbe incidere sul livello effettivo del TAEG. Onde richiamare l'attenzione del consumatore il carattere tipografico usato per l'avvertenza è più grande e risalta all'interno del PIES. L'avvertenza è corredata di un esempio illustrativo sul TAEG. Se si applica un limite massimo al tasso debitore l'esempio si fonda sull'ipotesi che il tasso salga nel più breve tempo possibile al massimo livello previsto nel contratto di credito. Se non si applica un limite massimo l'esempio illustrerà il TAEG al tasso debitore massimo almeno per gli ultimi vent'anni o, qualora si disponga di dati sottostanti al calcolo del tasso debitore per meno di vent'anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso debitore, se applicabile, o al valore più elevato di un tasso di riferimento specificato da un'autorità competente o dall'ABE laddove il creditore non si serva di un tasso di riferimento esterno. Questo requisito non si applica a contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di contrattazione tra il creditore e il consumatore. Per i contratti di credito il cui tasso debitore è fissato per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di contrattazione tra il creditore e il consumatore, le informazioni fornite comprendono un'avvertenza da cui risulta che il TAEG è calcolato in base al tasso debitore per il periodo iniziale. L'avvertenza è corredata dell'indicazione ulteriore ed esemplificativa di un TAEG calcolato conformemente all'articolo 17, paragrafo 4. Quando i crediti sono composti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso fisso e una a tasso variabile), le informazioni devono essere fornite per ciascuna parte del credito.

- 3) Alla voce «altre componenti del TAEG» sono elencati tutti gli altri costi contenuti nel TAEG, comprese le spese una tantum come diritti amministrativi e le spese periodiche come i diritti amministrativi annui. Il creditore elenca ciascuno dei costi per categoria (spese una tantum, spese periodiche e comprese nelle rate, spese periodiche ma non comprese nelle rate), indicando l'importo, a chi devono essere pagati e quando. L'elenco non deve includere i costi sostenuti per violazioni di obblighi contrattuali. Se l'importo non è noto, il creditore ne fornisce, se possibile, ammontare indicativo o, in caso contrario, precisa in che modo l'importo sarà calcolato e avverte che l'importo fornito è solo indicativo. Se taluni costi non sono inclusi nel TAEG perché non sono noti al creditore, questa circostanza è posta in evidenza.

Se il consumatore ha indicato al creditore uno o più caratteristiche del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve impiegare queste caratteristiche laddove possibile. Se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con oneri o tassi debitori diversi e il creditore si avvale delle ipotesi di cui all'allegato I, parte II, indica quali altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare un TAEG più elevato. Se le condizioni di prelievo sono utilizzate per il calcolo del TAEG, il creditore evidenzia gli oneri connessi ad altri meccanismi di prelievo che non sono necessariamente quelli utilizzati nel calcolo del TAEG.

- 4) Qualora sia previsto il pagamento di spese per la registrazione dell'ipoteca o di altra garanzia analoga questa informazione è indicata nella presente sezione specificandone l'importo, se noto, o, se ciò non è possibile, la base di calcolo per determinarlo. Se l'ammontare delle spese è noto e compreso nel TAEG, le spese e il relativo importo sono elencati alla voce «Spese una tantum». Se l'ammontare delle spese non è noto al creditore e pertanto non è incluso nel TAEG, le spese sono espressamente menzionate nell'elenco dei costi che non sono noti al creditore. Nell'uno o nell'altro caso è utilizzata la formulazione di cui alla parte A alla voce pertinente.

Sezione «5. Frequenza e numero dei pagamenti»

- 1) Nei casi in cui i pagamenti debbano essere effettuati a intervalli regolari, se ne indica la frequenza (ad esempio mensile). Nei casi in cui la frequenza dei pagamenti non sia regolare, ciò è chiaramente spiegato al consumatore.
- 2) Il numero dei pagamenti indicato copre l'intera durata del credito.

Sezione «6. Importo di ciascuna rata»

- 1) La valuta del credito e la valuta delle rate sono chiaramente indicate.
- 2) Quando — nel corso del contratto di credito — l'importo delle rate può variare, il creditore specifica il periodo durante il quale l'importo della rata iniziale resta invariato e precisa quando e con quale frequenza varierà.
- 3) Se il credito prevede il solo pagamento di interessi, integralmente o parzialmente, una dichiarazione in tal senso è inserita in modo ben visibile alla fine della presente sezione con la formulazione di cui alla parte A.

Se il consumatore è tenuto ad acquistare prodotti di risparmio abbinati per poter ottenere un credito con il solo pagamento di interessi garantito da ipoteca o da altra garanzia analoga, sono indicati l'importo e la frequenza dei pagamenti di questi prodotti.

- 4) Se il tasso debitore è variabile, tra le informazioni figura una dichiarazione in tal senso con la formulazione di cui alla parte A e un esempio di importo massimo della rata. Se è previsto un limite massimo, l'esempio indicherà l'importo delle rate nel caso in cui il tasso debitore aumenti fino a tale limite. Se non è previsto un limite massimo lo scenario peggiore indicherà il livello delle rate a fronte del tasso debitore più elevato degli ultimi vent'anni o, qualora si disponga di dati sottostanti al calcolo del tasso debitore per un periodo inferiore a vent'anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso debitore, se applicabile, o al valore più elevato di un tasso di riferimento specificato da un'autorità competente o dall'ABE laddove il creditore non si serva di un tasso di riferimento esterno. Il requisito di fornire un esempio illustrativo non si applica a contratti di credito in cui il tasso debitore è fisso per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di accordi tra il creditore e il consumatore. Quando i crediti sono composti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso fisso e una parte a tasso variabile), le informazioni sono fornite per ciascuna parte del credito e per il totale.
- 5) (Se applicabile) Nei casi in cui la valuta del credito sia diversa dalla valuta nazionale del consumatore o il credito sia indicizzato a una valuta diversa dalla valuta nazionale del consumatore, il creditore include un esempio corredato di cifre che mostrino chiaramente come le variazioni del tasso di cambio possono incidere sull'importo delle rate, utilizzando la formulazione di cui alla parte A. Tale esempio si basa su una svalutazione del 20 % della valuta nazionale del consumatore corredata dall'avvertenza ben visibile che le rate potrebbero aumentare più di quanto ipotizzato in tale esempio. Se è previsto un limite massimo di tale variazione inferiore al 20 %, è indicato invece il valore massimo dei pagamenti nella valuta del consumatore ed è omessa l'avvertenza sulla possibilità di ulteriori aumenti.
- 6) Se il credito è, integralmente o parzialmente, a tasso variabile e si applica altresì il punto 3, l'esempio di cui al punto 5 è fornito sulla base dell'importo della rata di cui al punto 1.

- 7) Qualora la valuta utilizzata per il pagamento delle rate sia differente dalla valuta del credito o qualora l'importo di ogni rata espresso nella valuta nazionale del consumatore dipenda dall'importo corrispondente in una valuta diversa, questa sezione indica la data alla quale è calcolato il tasso di cambio applicabile e il tasso di cambio o la relativa base di calcolo, nonché la frequenza di aggiustamento. Se applicabile, è inoltre specificato il nome dell'ente che pubblica il tasso di cambio.
- 8) Qualora il credito sia a rimborso differito degli interessi, ossia quando gli interessi non sono interamente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all'importo totale del credito residuo, è illustrato: come e quando l'interesse differito è imputato al credito come importo in contanti; quali sono le conseguenze per il consumatore circa il debito residuo.

Sezione «7. Tabella di ammortamento esemplificativa»

- 1) Questa sezione è prevista qualora il credito sia a rimborso differito degli interessi, in base al quale gli interessi dovuti non sono integralmente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all'importo totale del credito residuo o qualora il tasso debitore sia fisso per tutta la durata del contratto di credito. Gli Stati membri possono prevedere l'obbligatorietà di una tabella di ammortamento esemplificativa in altri casi.

Se il consumatore ha diritto di ricevere una tabella di ammortamento riveduta lo si deve indicare, precisando le condizioni alle quali è soggetto tale diritto del consumatore.

- 2) Gli Stati membri possono richiedere che, qualora il tasso debitore possa variare nel corso del contratto di credito, il creditore indichi il periodo nel quale il tasso debitore iniziale rimarrà invariato.
- 3) La tabella da includere in questa sezione contiene le seguenti colonne: «piano di rimborso» (per esempio mese 1, mese 2, mese 3), importo della rata, «interesse da pagare per ciascuna rata», «altre spese comprese nella rata» (se applicabile), «capitale rimborsato per ciascuna rata», e «capitale residuo dopo ciascuna rata».
- 4) Per il primo anno di rimborso le informazioni sono fornite per ciascuna rata e alla fine del primo anno per ciascuna delle colonne è indicato un totale parziale. Per gli anni successivi, il dettaglio può essere indicato su base annuale. Alla fine della tabella è aggiunta una riga per il totale generale, che contiene gli importi totali per ciascuna colonna. Il costo totale del credito pagato dal consumatore (cioè la somma totale della colonna «importo della rata») è chiaramente messo in evidenza e presentato come tale.
- 5) Nei casi in cui il tasso debitore sia soggetto a revisione e l'importo della rata dopo ciascuna revisione sia ignoto, il creditore può indicare nella tabella di ammortamento un importo della rata identico per l'intera durata del credito. In tal caso, il creditore richiama l'attenzione del consumatore su questo aspetto differenziando visivamente gli importi noti da quelli ipotetici (es. con un carattere tipografico diverso, riquadri o ombreggiature). In aggiunta, un testo chiaramente leggibile spiega per quali periodi e per quali motivi gli importi riportati nella tabella possono variare.

Sezione «8. Obblighi supplementari»

- 1) In questa sezione il creditore menziona obblighi quali l'obbligo di assicurare il bene immobile, di acquistare un'assicurazione sulla vita, di far versare lo stipendio su un conto presso il creditore o di acquistare un altro prodotto o servizio. Per ciascun obbligo il creditore specifica nei confronti di chi ed entro quando l'obbligo deve essere soddisfatto.
- 2) Il creditore precisa la durata dell'obbligo, per esempio fino al termine del contratto di credito. Per ciascun obbligo il credito specifica i costi a carico del consumatore non compresi nel TAEG.
- 3) Il creditore indica l'eventuale obbligo per il consumatore di sottoscrivere servizi accessori per ottenere il mutuo alle condizioni indicate e, in caso affermativo, se il consumatore ha l'obbligo di acquistarli dal fornitore prescelto dal creditore o se può invece acquistarli da un fornitore di sua scelta. Se tale possibilità è subordinata alla condizione che i servizi accessori rispondano a determinate caratteristiche minime, queste ultime sono descritte nella sezione.

Se il contratto di credito è offerto in pacchetto con altri prodotti il creditore indica le caratteristiche essenziali di questi prodotti e precisa con chiarezza se il consumatore abbia diritto di risolvere il contratto di credito o i prodotti in pacchetto separatamente, indicando le condizioni e le implicazioni di tale opzione e, se applicabile, le eventuali conseguenze che comporta disdire i servizi accessori richiesti in relazione al contratto di credito.

Sezione «9. Estinzione anticipata»

- 1) Il creditore indica a quali condizioni il consumatore può rimborsare anticipatamente il credito per intero o in parte.

- 2) Nella sezione relativa alle penali per l'estinzione il creditore richiama l'attenzione del consumatore su eventuali penali o altri costi derivanti dall'estinzione anticipata a indennizzo del creditore medesimo, precisandone se possibile l'importo. Nei casi in cui l'importo dell'indennizzo dipenda da diversi fattori, quali l'importo già rimborsato o il tasso di interesse vigente al momento dell'estinzione anticipata, il creditore precisa come l'indennizzo sarà calcolato e ne indica l'importo massimo probabile o, se ciò non sia possibile, fornisce un esempio illustrativo per dimostrare al consumatore il livello dell'indennizzo in possibili scenari diversi.

Sezione «10 Opzioni flessibili»

- 1) Se applicabile, il creditore illustra la possibilità e le condizioni di trasferimento del credito ad altro creditore o per un diverso bene immobile.
- 2) (Se applicabile) Opzioni supplementari: Quando il prodotto contiene una delle opzioni di cui al punto 5, questa sezione deve elencare tali opzioni e spiegare brevemente: le circostanze nelle quali il consumatore può fare ricorso a un'opzione; eventuali condizioni connesse all'opzione; se il fatto che l'opzione faccia parte integrante del credito garantito da ipoteca o da garanzia equivalente implica per il consumatore la perdita di una protezione derivante dalla legge o di altro tipo di tutela solitamente associata all'opzione; l'impresa che fornisce l'opzione (ove diversa dal creditore).
- 3) Se l'esercizio dell'opzione comporta un credito supplementare, questa sezione deve indicare al consumatore: l'importo totale del credito (incluso il credito garantito da ipoteca o da garanzia equivalente); se il credito supplementare è garantito o meno; i relativi tassi debitori; se il credito è regolamentato o meno. L'importo del credito supplementare è incluso nella valutazione del merito creditizio iniziale o, in caso contrario, in questa sezione si precisa che la disponibilità di tale credito dipende da un'ulteriore valutazione della capacità di rimborso del consumatore.
- 4) Se l'opzione implica un meccanismo di risparmio, il relativo tasso di interesse deve essere spiegato.
- 5) Le possibili opzioni supplementari sono: «Pagamenti in eccesso/Pagamenti in difetto» [versamenti superiori o inferiori alla rata ordinaria in base alla struttura di ammortamento]; «Sospensione dei pagamenti» [periodi in cui il consumatore è esentato dai pagamenti]; «Rinnovamento del prestito» [possibilità che il consumatore prenda nuovamente a prestito fondi già prelevati e rimborsati]; «Prestito supplementare disponibile senza ulteriore approvazione»; «Prestito supplementare garantito o non garantito» [conformemente al precedente punto 3]; «Carta di credito» «Conto corrente collegato» e «Conto di risparmio collegato».
- 6) Il creditore può includere altre opzioni da lui offerte con il contratto di mutuo e non menzionate nelle sezioni precedenti

Sezione «11. Altri diritti del mutuatario»

- 1) Il creditore illustra il diritto o i diritti riconosciuti, ad esempio il recesso o il periodo di riflessione e, se applicabili, altri diritti quali la portabilità — surrogazione compresa —, specifica le condizioni alle quali questo/i diritto/i è/sono subordinato/i, la procedura che il consumatore deve seguire per esercitare tale/i diritto/i, tra cui l'indirizzo al quale la notifica di recesso deve essere inviata, e le spese corrispondenti (se applicabile).
- 2) Se previsti, il periodo di riflessione o il diritto di recesso del consumatore sono espressamente menzionati.
- 3) In linea con l'articolo 3 della direttiva 2002/65/CE, quando l'operazione è offerta a distanza il consumatore è informato dell'esistenza o della mancanza del diritto di recesso.

Sezione «12. Reclami»

- 1) La presente sezione indica il punto di contatto interno [nome del servizio competente] e un mezzo di contatto per i reclami [indirizzo geografico] o [numero di telefono] o [persona di contatto]: [estremi] e un indirizzo per la procedura di reclamo sulla pertinente pagina del sito web o fonte di informazione simile.
- 2) È indicato il nome dell'organismo esterno per il trattamento e la risoluzione extragiudiziale dei reclami e, qualora il ricorso alla procedura di reclamo interna sia un prerequisito per l'accesso a tale organismo, ciò è precisato utilizzando la formulazione di cui alla parte A.
- 3) Nel caso di contratti di credito in cui il consumatore è residente in un altro Stato membro il creditore fa riferimento all'esistenza di FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).

Sezione «13. Inosservanza degli obblighi previsti dal mutuo: conseguenze per il mutuatario»

- 1) Nei casi in cui l'inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi del consumatore legati al credito possa avere conseguenze finanziarie o legali per il consumatore, il creditore descrive in questa sezione i diversi casi principali (es.: ritardi di pagamento/inadempimenti, mancato rispetto degli obblighi di cui alla sezione 8 «Obblighi supplementari») e indica dove si possono ottenere ulteriori informazioni.
- 2) Per ciascuno di questi casi, il creditore specifica, in termini chiari e facilmente comprensibili, le sanzioni o le conseguenze nelle quali si può incorrere. I riferimenti alle conseguenze più gravi sono messi in evidenza.
- 3) Qualora il bene immobile a garanzia del credito possa essere restituito o trasferito al creditore, se il consumatore non rispetta gli obblighi, questa sezione contempla un'avvertenza in tal senso che utilizza la formulazione di cui alla parte A.

Sezione «14. Informazioni supplementari»

- 1) In caso di commercializzazione a distanza questa sezione include le clausole sulla legge applicabile al contratto di credito o sul foro competente.
- 2) Il creditore che nel corso della durata del contratto intenda comunicare con il consumatore in una lingua diversa da quella del PIES, lo indica e precisa la lingua di comunicazione. Ciò non pregiudica l'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera g), della direttiva 2002/65/CE.
- 3) Il creditore o l'intermediario del credito dichiara che il consumatore ha diritto a ricevere o, se del caso, a vedersi proporre, una copia della bozza del contratto di credito almeno nel momento in cui è stata fatta un'offerta vincolante per il creditore.

Sezione «15. Autorità di vigilanza»

- 1) Sono indicate l'autorità o le autorità competenti per la vigilanza della fase precontrattuale della concessione del mutuo.
-

ALLEGATO III

REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA MINIMI

1. I requisiti di conoscenza e competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati di cui all'articolo 9 e per le persone coinvolte nella direzione degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 31, paragrafo 2, devono comprendere almeno:
 - a) conoscenza adeguata dei prodotti di credito che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 e dei servizi accessori solitamente offerti congiuntamente;
 - b) conoscenza adeguata delle disposizioni di legge relative ai contratti di credito per i consumatori e in materia di tutela dei consumatori;
 - c) conoscenza e comprensione adeguate della procedura di acquisto del bene immobile;
 - d) conoscenza adeguata della valutazione delle garanzie;
 - e) conoscenza adeguata dell'organizzazione e del funzionamento dei registri immobiliari;
 - f) conoscenza adeguata del mercato nello Stato membro interessato;
 - g) conoscenza adeguata degli standard di etica professionale;
 - h) conoscenza adeguata della procedura di valutazione del merito di credito del consumatore o, se del caso, competenza nella valutazione del merito di credito dei consumatori;
 - i) competenza adeguata in materia economica e finanziaria.
2. Nella definizione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi, gli Stati membri possono differenziare tra i livelli e i tipi di requisiti applicabili al personale dei creditori, al personale degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati e ai dirigenti degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati.
3. Gli Stati membri determinano l'adeguatezza del livello di conoscenza e competenza sulla base di:
 - a) qualifiche professionali, ad esempio diplomi, lauree, formazione professionale, prove di competenza; o
 - b) esperienza professionale, che può definirsi come un numero minimo di anni di lavoro in settori riguardanti l'erogazione, la distribuzione o l'intermediazione di prodotti creditizi.

Dopo il 21 marzo 2019, la determinazione circa la sussistenza di un livello adeguato di conoscenza e competenza non è basata unicamente sui metodi di cui al primo comma, lettera b).
